



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.227.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.230.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9295]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9295]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9295] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo e Ittiri) - Progetto per la realizzazione del "PARCO EOLICO MONTE PELAU", costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse - Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **IVPC POWER 8 S.r.l.**, con nota prot. n. AV.U.040.2022.00019 del 29/12/2022 (pervenuta il 30/12/2022), ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica e a questo Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la realizzazione del “PARCO EOLICO MONTE PELAU”, costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo e Ittiri, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 66 MW, tramite l’installazione di 11 aerogeneratori con altezza al mozzo pari a 105 m, diametro del rotore di tipo tripala pari a 150 m e altezza totale di 180 m. L’ubicazione delle turbine è la seguente: n. 4 nel comune di Bessude, n. 4 nel comune di Borutta, n. 2 nel comune di Bonnanaro e n. 1 nel territorio comunale di Siligo. L’area interessata dalle opere in progetto è ubicata sul Monte Pelao, nei territori comunali di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo. Il parco eolico è collegato alla RTN mediante cavidotto interrato, che attraverserà il territorio di Bessude, Borutta, Bonnanaro Siligo, e Ittiri, per uno sviluppo lineare complessivo pari a 23,032 km, per poi confluire nel nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, situato nel comune di Ittiri. Nei punti di intersezione tra la rete in cavo ed infrastrutture esistenti (condotte irrigue, canali, tombini stradale, sottoservizi, ecc.) si prevede la possibilità di utilizzo della tecnica T.O.C. (perforazione orizzontale teleguidata). Per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale è previsto il collegamento diretto dell’impianto di utenza, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, con ingresso in cavo interrato. La soluzione di connessione è stata fornita da TERNA, quale Gestore della RTN. Per quanto attiene la viabilità funzionale al parco è previsto l’adeguamento di parte di quella esistente estesa 6,758 km e la costruzione di nuove strade per 5,66 km: la viabilità di progetto interna al parco eolico avrà una larghezza massima netta della carreggiata pari a 5,00 m; la fondazione stradale sarà di tipo drenante con materiale arido di cava dello spessore massimo di 50 cm posato su geotessile, con sovrastante strato in misto granulare stabilizzato dello spessore massimo di 10 cm. Il pacchetto fondale sarà compattato mediante rullatura. Oltre alla viabilità di progetto permanente si prevedono interventi di adeguamento per alcuni tratti della viabilità esistente, nonché allargamenti e tratti di viabilità temporanea da dismettere alla fine dei lavori di trasporto e montaggio degli aerogeneratori. Le turbine saranno trasportate dal porto

di Porto Torres all'area in cui è in progetto l'impianto. Si prevede poi la costruzione di piazzole temporanee per il montaggio degli aerogeneratori di forma poligonale. Dopo la fase di montaggio degli aerogeneratori, la superficie di ciascuna piazzola sarà ridotta attraverso il "ricoprimento" parziale con uno strato di terreno vegetale proveniente dagli scavi e riutilizzato nel rispetto della normativa vigente. La piazzola definitiva sarà mantenuta piana e carrabile, allo scopo di consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione. La parte eccedente utilizzata nella fase di cantiere, che verrà ricoperta con riporto di terreno vegetale, sarà "rinaturalizzata" con semina di specie erbacee. Per quanto riguarda lo stato dei luoghi interessati dalle opere, l'altopiano del Monte Pelao presenta una morfologia pianeggiante con leggera pendenza verso sud. L'area è a vocazione prevalentemente agricola, con numerosi allevamenti ovini e bovini. Si deve rilevare che sempre sul Monte Pelao è in progetto un ulteriore impianto eolico denominato "Monte Pizzinnu", composto da 8 turbine di altezza pari a 230 m (MASE: ID_VIP 8692). Gli aerogeneratori dei due impianti sono molto prossime tra loro.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0012013 del 27/01/2023, ha chiesto al proponente di perfezionare l'istanza di VIA del 29/12/2022 con riguardo anche alla consegna dell'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura ai sensi della successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0036705 del 13/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3916 del 16/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 16/03/2023, i seguenti elaborati del Proponente: "Modello 3D NAVIGABILE" - in formato .kmz; "02 vista alto pelau" - in formato .jpg; "monte pelau 01 35 mm" - in formato .jpg; "monte pelau 03 35 mm" - in formato .jpg; "vista 01 stato finale" - in formato .mp4;
- b) **Comune di Siligo** nota prot. n. 885 del 16/03/2023, con la quale si trasmettono le osservazioni all'autorità competente e al Ministero della cultura, riportano che "... *Da un'analisi degli elaborati allegati alla pratica si evince che parte del parco eolico ricade all'interno di aree perimetrare in fase di copianificazione tra il Comune di Siligo, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nello specifico parte dell'impianto ricade all'interno delle aree di tutela offerenti i beni paesaggistici così individuati: - BP2820 - Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio [...] Si chiede pertanto la verifica delle prescrizioni relative alla disciplina d'uso per ciascun bene a seconda che l'intervento ricada all'interno dell'area di tutela integrale o condizionata. Si allega alla presente il verbale di copianificazione con le schede di tutti i beni paesaggistici all'interno del Comune di Siligo*". In particolare, nel verbale di copianificazione paesaggistica ai sensi degli articoli 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) per il predetto sito pluristratificato (n. 9 - codice BURAS n. 4355 - DB Mosaico n. 2820) si riporta per la definizione del relativo perimetro di tutela integrale e condizionata la seguente disciplina di tutela "...

C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE



C2 - DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

L'areale di tutela integrale è basato sulle strutture ancora visibili o messe in luce dagli scavi stratigrafici e sulle aree di sedime archeologico, individuate mediante ricognizione archeologica.

L'areale di tutela condizionata è stato individuato valutando il contesto di giacenza del bene ed è stato tracciato poggiandosi su elementi naturali (quali siepi, alberature, rocce, muretti, viabilità) e artificiali (quali curve di livello della Carta Tecnica Regionale) tali da assicurare una congrua fascia di rispetto e di controllo delle trasformazioni.

C3 - DISCIPLINA D'USO

"Zona di Tutela integrale"

Non è consentito nessun intervento di nuova edificazione, ma sono ammesse unicamente attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici specificatamente preposti.

Sono ammessi interventi di valorizzazione del bene, esclusivamente a cura degli enti preposti, secondo il principio dell'"intervento minimo" e finalizzato unicamente alla accessibilità, alla fruizione e al godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.

In tali interventi la progettazione delle sistemazioni a terra finalizzate alla accessibilità devono prioritariamente considerare la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.

Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea, fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo, ricerca archeologica, sicurezza e tutela del monumento.

Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere integralmente conservati e restaurati.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del bene e del contesto di inserimento.

Ai fini della valorizzazione del bene potrà essere previsto l'inserimento di sistemi informativi e didattici che non interferiscano con la visuale dei beni stessi e con la percezione del paesaggio; a tal fine è consentita l'apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

"Zona di Tutela condizionata"

Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.

Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.

Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.

Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con

materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.

In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.

Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.

Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.

Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.

Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.

- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 8854 del 20/03/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11686 del 12/04/2023, con la quale è stato trasmesso il parere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, valutando che *“... Si ribadisce, innanzi tutto, che l'altopiano basaltico del Monte Pèlao, individuato per l'installazione dell'impianto in progetto, rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica, per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, e costituisce un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, come monumento naturale, sebbene non ancora istituito formalmente. Si ritiene inoltre opportuno rammentare a codesto Ministero che, in passato, la Regione Sardegna ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per alcuni impianti eolici ubicati nella medesima area vasta di intervento di quello in oggetto ... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...”*. Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 22476 del 31/03/2023, osserva che *“... il progetto in esame, viste le risultanze istruttorie e gli elaborati grafici dalla quale risulta che l'area oggetto di intervento è in parte sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, si chiede di presentare le seguenti integrazioni: • Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente. • Nell'area interessata dall'intervento, si rileva la presenza di piante di sughera per il cui abbattimento è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94 e per questo motivo nel caso si ritenga necessario l'abbattimento delle stesse, si chiede un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio. • Nel sito di intervento sono presenti aree assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con estensione superiore a 2.000 m², larghezza media superiore a 20 m e copertura superiore al 20%, per questo motivo, si chiede di indicare se e in quale misura, le opere (anche la realizzazione di nuove strade) comportano la sottrazione di superfici boscate perché in tal caso si renderebbe obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020 ... Per questo motivo, si chiede di indicare le tecnologie più recenti adottabili per mitigare il rischio di collisione di tali esemplari con le pal[e] eoliche. Separatamente da quanto sopra esposto, al fine di evitare l'incompatibile acquisizione di diritti sovrapposti, si segnala che per la stessa area di Monte Pelao la società Fred Olsen Renewables ha presentato un progetto denominato Parco Eolico Monte Pizzinnu per un totale di 8 aerogeneratori ...”*. Il Servizio Pianificazione

MA

paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 17030 del 06/04/2023, osserva che "... Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo. Per quanto riguarda l'assetto ambientale la zona di intervento è identificata in massima parte come "aree ad utilizzazione agroforestale". In ordine all'assetto storico culturale del PPR, preme segnalare che, così come già evidenziato dal Comune di Siligo nella nota prot. MASE 39960 del 16.03.2023 disponibile nel portale Valutazioni Ambientali del M.A.S.E., il Comune, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608). Più in particolare, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che l'aerogeneratore denominato PL01 risulta ubicato entro la zona di tutela condizionata dei beni che compongono il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (codice bene da DB Mosaico BP2820) e soggetto, peraltro, come anche rappresentato nell'elaborato S.A.R4a -Carta presenza archeologiche, a vincolo archeologico diretto ai sensi della L.1089/1939 per effetto del DM 12.01.1990 : 'Nuraghe Cherkizza' (codice BURAS 4351) e Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (codice BURAS 4355), bene paesaggistico di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR individuato nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell'attività di copianificazione suddetta ...". L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 13206 del 04/04/2023, osserva, tra l'altro, che "... 5. Osservazioni [-] 5.1. Interazioni con altri progetti [-] In merito alle interazioni dirette con altri impianti di medesima tipologia, si rileva quanto segue: - Nelle medesime aree del progetto in istruttoria risulta già oggetto di identico iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il M.A.S.E. [ID: 8195], l'impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu", costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 54,4 MW (Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.). - Ad una distanza di circa 2 km dall'area di interesse del presente intervento, nei comuni di Bessude e Banari, risulta avviata dalla società proponente un'istanza per l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) (n. REG PAUR 01/23 - rif. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 1777 del 18/01/2023) per un impianto di analoga tipologia, composto da 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30MW. Per tale istanza, il proponente risulta aver richiesto ed ottenuto una sospensione dei termini per il completamento della documentazione (rif. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 7941 del 10/03/2023). Risulta, pertanto, evidente come l'intervento di cui trattasi sia in completo conflitto con un diverso impianto oggetto di analoga istruttoria presso il M.A.S.E. e, inoltre, sia sostanzialmente attiguo ad un altro impianto proposto dalla medesima società proponente, sottoposto, però a diverso procedimento autorizzativo. Si ravvisa, pertanto, la necessità che il proponente chiarisca questi due aspetti e, in particolar modo: • Per quanto concerne l'oggettiva sovrapposizione con l'impianto proposto dalla società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., è necessario venga chiarita l'effettiva eventuale disponibilità delle aree di intervento; • Per quanto concerne l'istruttoria avviata presso la Regione Sardegna per il rilascio del PAUR per l'impianto da 30 MW proposto dalla medesima società proponente, è necessario che vengano chiarite le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'avvio di due istruttorie separate per due porzioni di impianto di fatto attigue e, per altro, insistenti sulla medesima infrastruttura elettrica, invece di avviare un singolo iter autorizzativo per l'intero sistema. A tal proposito, si ritiene doveroso citare, seppur in maniera indiretta, la sentenza n. 4368 del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 (La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo) e, in maniera più specifica, la sentenza n. 926/2010 del TAR di Bari che, nell'individuare una serie di requisiti sulla base dei quali si può desumere la unitarietà di un progetto di un impianto FER, ha elencato i seguenti: contiguità territoriale, collegamento tra imprese proponenti, unico punto di connessione. Nel caso specifico, predetti requisiti risultano integralmente assolti (Distanza minima circa pari a 2 km, medesima impresa proponente, medesimo punto di connessione alla RTN in cabina primaria a Ittiri).

MA

progetto, infatti, risultano in istruttoria i seguenti impianti: - Impianto denominato "Energia Monte Pizzinnu" (costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 54,4 MW da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS) - Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. – ID procedimento MASE 8195) [;] ☐ Impianto proposto dalla Soc. Ven.Sar. S.r.l. (n. 20 turbine di potenza complessiva pari a 124 MW (da realizzarsi nei Comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS) – ID procedimento MASE 8944). ☐ Impianto denominato "Aregu" (costituito da n. 11 turbine di potenza complessiva di 66MW da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine, Cheremule (SS) - Proponente: Aregu Wind S.r.l. – ID procedimento MASE 9283) ☐ Impianto denominato "Mistral" (costituito da n. 6 turbine di potenza complessiva di 36MW da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS) - Proponente: Mistral Wind Energy S.r.l. – ID procedimento MASE 8783) [;] ☐ Impianto denominato "Bentu" (costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 48MW da realizzarsi nei Comuni di Thiesi e Ittiri (SS) - Proponente: Bentu Energy S.r.l. – ID procedimento MASE 9100) [;] ☐ Impianto proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (n. 1 turbina di potenza complessiva pari a 975 kW (da realizzarsi nel comune di Ittiri (SS) – ID procedimento PAUR 10/I/21). - Impianto proposto dalla società IVPC Power 8 S.p.A. (n. 6 turbine di potenza complessiva pari a 90MW (da realizzarsi nei Comuni di Bessude e Banari (SS) – ID procedimento PAUR 01/23).




Figura 3: Impianto in progetto e impianti in istruttoria – Area vasta

Al fine di valutare correttamente i possibili impatti dell'opera, è necessario che gli impatti cumulativi vengano valutati tenendo conto di tutti gli impianti esistenti ed in istruttoria, su tutte le componenti ambientali, in particolare Biodiversità (soprattutto avifauna e chiroterofauna) e Suolo. La valutazione andrà effettuata, oltre che sugli aerogeneratori, anche sul cumulo di tutti gli altri interventi previsti (elettrorodotti, cabine, strade) anche per una complessiva valutazione degli effetti sinergici di consumo di suolo, perdita di naturalità, impatti su specie arboree di pregio, ecc ...

5.5. Monumento Naturale [-] Sul Monte Pèlao è presente un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, parte del sistema dei cinque crateri vulcanici identificati del Monumento Naturale denominato "Crateri Vulcanici del Mejlogu", che anche se non formalmente istituito ne viene riconosciuta la volontà di tutela. Dalla figura seguente emerge la parziale sovrapposizione tra le testimonianze delle attività vulcaniche, parte del Monumento Naturale, e le strade e i cavidotti di impianto. È possibile nello specifico evidenziare i centri di emissione (pallini blu) le cinte crateriche (linea blu con triangoli) e le aree con scorie (tratteggi rossi).

MA




Figura 4: Layout d'impianto e Monumento Naturale (da Carta Geo-petrografica del vulcanismo plio-pleistocenico della Sardegna nord-occidentale, Beccaluva et al., 1979) ...";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 17229 del 22/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, premettendo, tra l'altro, che "... L'area interessata dalla realizzazione del parco eolico è situata nella parte nord occidentale della Regione Sardegna e, più precisamente, nella parte a sud ovest del territorio della Provincia di Sassari, interamente ricadente sull'altopiano basaltico del Monte Pèlao (730 m s.l.m.), che rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, incorniciato dai centri abitati di Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta. Il cavidotto attraversa, nel tratto finale, anche il territorio di Ittiri, dove si trova la Stazione elettrica RTN. La superficie direttamente interessata dall'intervento, comprensiva anche di piazzole e di viabilità di cantiere, è molto estesa (46.600 m²) e risulta costituita principalmente da terreni adibiti a pascoli alternati a formazioni boschive. La morfologia del territorio è caratterizzata da paesaggi collinari vulcanici con zone boscate che accompagnano le pendici dei rilievi, in particolare verso l'abitato di Siligo, la cui altitudine media è di circa 650 m s.l.m., intervallati da estese pianure, quali le piane di Giave e del Bidighinzu. Il sito è inoltre caratterizzato dall'invaso artificiale del Lago Bidighinzu, dal Riu Bidighinzu e da altri corsi d'acqua che scorrono nelle incisioni vallive che delimitano i versanti del Monte Pelao; nel contesto in esame sono inoltre presenti numerosi accumuli localizzati d'acqua legati al ristagno sulle superfici basaltiche impermeabili identificabili come "Stagni temporanei mediterranei". L'area di progetto è inclusa prevalentemente nella regione storica del Meilogu, in minima parte anche nella regione storica del Montacuto e, solo nella parte terminale del cavidotto in prossimità della Stazione elettrica di Ittiri, nella regione storica del Sassarese, tutte appartenenti al più ampio macro paesaggio rurale del Logudoro, così come riportato nell'Atlante dei Paesaggi Rurali. Tale paesaggio si è definito fino alla prima metà del '900 sulla base di attività agricole, zootecniche, forestali e insediative rurali, nel quale il contributo antropico secolare è avvenuto in connubio con le caratteristiche del territorio, così che ancora oggi mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario e della transumanza, con presenza di alcuni edifici sparsi nel territorio e adibiti ad attività agro-pastorali, ma

MA

in generale con un basso grado di antropizzazione; il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, soprattutto per la presenza di uno dei cinque monumenti naturali denominati nell'insieme "Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru". Il Monte Pelao, in particolare, percorso da numerosi sentieri turistici ed escursionistici, del Meilogu costituisce l'elemento identificativo e l'attrazione turistica principale insieme ai tanti monumenti archeologici e architettonici presenti sulle sue propaggini. Il paesaggio rurale in esame risulta caratterizzato dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali, stalle, fienili, ovili in pietra, numerose antiche "pinnettas" in pietra, neviere, oltreché da una trama degli appoderamenti caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri, sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; la copertura vegetale del territorio risulta costituita prevalentemente da specie erbacee, da porzioni di colture arboree naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea e per molti tratti da bosco sulle pendici dell'altopiano del Monte Pèlao, in cui dominano le querce. L'assetto del paesaggio nell'area vasta di progetto è caratterizzato quindi da un sistema prevalentemente agro-pastorale omogeneo, in cui si riconoscono chiaramente i sistemi insediativi prevalenti (dei centri abitati e produttivi), i sistemi rurali e agricoli e quelli della rete delle connessioni infrastrutturali che li attraversano. Al sito scelto per la dislocazione dell'impianto si accede dalla SS 131, dalla SP 23 e dalla SP 41bis; oltre a tali strade principali è presente una fitta rete di strade secondarie comunali che permettono di raggiungere il sito di progetto, fino alla Stazione RTN ubicata in prossimità della SS 131bis, costeggiando il lago Bidighinzu. È da segnalare in particolare la densa presenza di emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'impianto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario; in particolare l'area in esame risulta direttamente interessata dalla presenza del sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, che si trova nella parte settentrionale dell'ampio tavolato che caratterizza la sommità del Monte omonimo, in posizione dominante sulle vallate sottostanti: si alternano al suo interno strutture nuragiche (santuario) e medievali (castello di La Capula, comprendente anche i resti della Chiesa di Sant'Antonio)".

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che "Allegato A-BA ... Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione archeologica (SA_R4_VERIFICA_INTERESSE_ARCHEOLOGICO) e le carte allegare (SA_R4a_CARTA_DEI_SITI_ARCHEOLOGICI; SA_R4b_CARTA_RISCHIO_ARCHEOLOGICO) ... La stessa relazione, assieme al Template Gis non presente sul sito del MITE, è stata trasmessa a questa Soprintendenza (prott. nn. 1969 del 08.02.2023, prot. 2233 del 14.02.2023, e 2241 del 14.02.2023) per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D.Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023). Con nota prot. 2991 del 28.02.2023 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: di seguito riportata integralmente] questo Ufficio ha evidenziato ... [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: la necessità di integrare la documentazione trasmessa per la VPIA] Ad oggi, questa Soprintendenza non ha ricevuto riscontro alla nota di richiesta di integrazioni ...

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

I territori di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janas di Enas de Cannua, di Corona Moltana (da cui prende il nome la facies del Bronzo Antico A1 all'interno della Cultura di Bonnanaro) e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con resti dei relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta, Nuraghe Mura 'e Sai, con il suo insediamento), eccezionale importanza riveste il santuario di Monte Sant'Antonio, posto in posizione dominante sul territorio circostante. Questo è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura: il sito, sebbene solo parzialmente indagato, ha restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l'età del ferro. Le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione. La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata, tra le altre cose, dall'insediamento di Mesumundu (un edificio chiesastico di età bizantina, costruito su un impianto termale di età romana). L'epoca medievale è documentata, oltre che dalle numerose chiese attestare nel

MA

territorio, anche dal villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant'Antonio. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo viste le carenze riscontrate nella VPIA, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall'impianto in progetto. Gli elenchi riportano i siti cartografati nella VPIA e sono integrati con i dati derivanti dalla VPIA presentata per l'impianto eolico di Monte Pizzinnu (ID_8692) e da altri elementi noti a questo Ufficio (ad es. verbali di copianificazione). Non sono comprese nell'elenco le emergenze individuate in ricognizione, menzionate nella VPIA nella parte in cui si calcolano le distanze dalle opere in progetto, poiché non è chiaro il loro posizionamento.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Comune di Siligo

- Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990)
- Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990)

Comune di Borutta

- Complesso archeologico di San Pietro di Sorres (DM del 12.02.1987 – vincolo diretto e indiretto)

Comune di Bessude

- Nuraghe Su Monte (S'Ena nella VPIA) (DM del 20.02.1969)
- Ipogeo funerario eneolitico Enas de Cannuja (DM del 09.09.1963)

Comune di Cheremule

- Nuraghe Possilva (DM del 20.07.1989)

Comune di Torralba

- Domus de janas Nughedu (DM del 14.07.1968)

Comune di Ittiri

- Dolmen di Runala (DM del 29/05/1963)

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Comune di Bessude

- Nuraghe San Teodoro (ID_PPR_3222)
- Necropoli San Teodoro (ID_PPR_581)
- Chiesa San Teodoro (ID_PPR_240)
- Domus de janas Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_3220)
- Nuraghe Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_404)
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_583)
- Chiesa di Santa Maria de Nuraghes (ID_PPR_582)
- Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227)
- Nuraghe Pumari (ID_PPR_3219)
- Necropoli a domus de janas di Pumari (ID_PPR_239)
- Nuraghe Iscala Ilde (ID_PPR_3221)
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- Nuraghe Cannisonnes (ID_PPR_5)
- Insediamento Cannisonnes (ID_PPR_3225)
- Nuraghe e Insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)

Comune di Borutta

- Nuraghe Su Gigante (ID_PPR_3468)
- Nuraghe Sa Tanca Noa (ID_PPR_3229)

Comune di Bonnanaro

- Nuraghe Sa Colte (ID_PPR_3232)
- Chiesa di Santa Maria Iscalas (ID_PPR_10132)

- Nuraghe Lucas (ID_PPR_3236)
- Nuraghe Taeddas (ID_PPR_3241)
- Nuraghe Tziu Marras (ID_PPR_3229)
- Chiesa di San Basilio (ID_PPR_587)
- Nuraghe Nieddu (ID_PPR_3238)
- Villaggio medievale abbandonato di Nigor (ID_PPR_585)
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_586)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3231)

Comune di Cheremule

- Nuraghe S'Alvaru Ladu (ID_PPR_3467)
- Nuraghe Tippiri (ID_PPR_3463)
- Nuraghe Coronedda (ID_PPR_3470)

Comune di Thiesi

- Nuraghe Possilva (ID_PPR_4405)
- Nuraghe Tuccoresi (ID_PPR_4411)
- Nuraghe sn. (ID_PPR_4406)

Comune di Banari

- Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio: comprende al suo interno i Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990), il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990) e il Nuraghe Su Cherchizzu.

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Borutta

- Nuraghe e insediamento Sa Mura 'e Sai
- Insediamento Lidanis
- Nuraghe Lidanis
- Nuraghe Monte Rolea
- Grotta Bau 'e Grutta

Comune di Bessude

- Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta I e II
- Domus de janas Enas de Cannuja I (le altre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)
- Nuraghe Badde
- Insediamento Monte Ruinas
- Nuraghe Cuccuada o Monte Pelao

Comune di Bonnanaro

- Nuraghe Bega
- Insediamento Bega
- Nuraghe Pentuma
- Nuraghe Frades Cordas
- Nuraghe Maria Deriu
- Nuraghe Murunis
- Nuraghe Mastru Elias

Comune di Siligo

- Nuraghe Littu

Comune di Thiesi

- Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- Nuraghe Su Casteddu
- Nuraghe Badde Maltine
- Nuraghe Sa Coa 'e Su Cantaru
- Chiesa e Villaggio medievale abbandonato di Savren

- Chiesa di Santu Sistu
- Nuraghe Santu Sistu
- Nuraghe Santu Bainzu
- Chiesa di San Gavino
- Nuraghe Monte Folte
- Necropoli a domus de janas Corini

Comune di Torralba

- Villaggio medievale di Tailo
- Nuraghe Paule
- Domus de janas Paule

Comune di Ittiri

- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del dolmen loc. Runara -DM del 29/05/1963)
- Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del dolmen loc. Runara – DM del 29/05/1963)
- Sito romano su Aldosu-Runala
- Capanna Runara
- Villaggio nuragico Runara
- Nuraghe Runara

A.2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi. Il quadro potrebbe essere incrementato con le integrazioni richieste per la VPIA.

PL 01:

- 20 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (aerogeneratore all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 700 m circa da Nuraghe Su Littu
- 330 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 920 m circa da Nuraghe Bega
- 940 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 1000 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1300 m circa da Insediamento Bega
- 1470 m circa da Nuraghe Lucas
- 1500 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari

PLO2:

- 640 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (piazzola di pochissimo esterna dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 340 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 340 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 450 m circa da Nuraghe Bega
- 750 m circa da Insediamento Bega
- 1080 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1100 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1240 m circa da Nuraghe Lucas
- 1360 da Nuraghe Taeddass
- 1440 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1600 m circa da Nuraghe Frades Cordas

PLO3:

- 540 m circa da Nuraghe Su Monte
- 850 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 910 m circa da Nuraghe Bega
- 1000 m circa da Insediamento Bega

MA

- 1150 m da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1300 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio
- 1300 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1350 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 1600 m circa da Nuraghe Lucas
- 1600 m circa da Nuraghe Taeddas

PL04:

- 120 m circa da Nuraghe Su Monte
- 890 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 970 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1070 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 1250 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1470 m circa da Nuraghe Coa 'e Su Cantaru
- 1490 Insedimento Bega
- 1550 Nuraghe Bega
- 1550 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1590 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 1580 m circa da Chiesa Santa Barbara
- 1600 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro

PL05:

- 690 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1140 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1390 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1170 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1410 m circa da Insedimento Lidanis
- 1420 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1550 m circa da Nuraghe Sa Mura 'e Sai

PL06:

- 550 m circa da Insedimento Bega
- 810 m circa da Nuraghe Su Monte
- 850 m circa da Nuraghe Bega
- 940 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 1050 m circa da Nuraghe Taeddas
- 1070 m circa da Nuraghe Pentuma
- 1150 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1280 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1320 m circa da Nuraghe Neddu, Villaggio Medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1350 m circa da Nuraghe Lucas
- 1350 m circa da Nuraghe Tziu Marras
- 1410 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1470 m circa da Nuraghe Cuccuada

PL07

- 580 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 790 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1180 m circa da Nuraghe Lidanis
- 1190 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1200 m circa da Nuraghe Pentuma
- 1280 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1300 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1480 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1500 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai
- 1530 m circa da Nuraghe Bau Grutta

MA

- 1570 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1600 m circa da Nuraghe Taeddass

PL08:

- 380 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 680 m circa da Insedimento Lidanis
- 770 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai
- 1240 m da Grotta Bau Grutta
- 1250 m circa da Nuraghe Badde Maltine
- 1260 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e sa Giua
- 1270 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1390 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1510 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1600 m circa da Nuraghe Coa 'e Su Cantaru

PL09

- 650 m circa da Insedimento Lidanis
- 800 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 800 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 900 m circa da Grotta Bau Grutta
- 970 m circa da Nuraghe Sa Mura 'e Sai
- 1100 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1250 m circa da Complesso archeologico di San Pietro di Sorres
- 1500 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1600 m circa da Nuraghe Su Monte

PL10

- 100 m da Nuraghe Mura 'e Sai
- 130 m da Insedimento Lidanis
- 530 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 670 m circa da Grotta Bau Grutta
- 1190 m circa da Nuraghe Badde Maltine
- 1250 m circa da Complesso archeologico di San Pietro di Sorres
- 1530 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1550 da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 1570 m circa da Nuraghe Possilva (Thiesi)

PL11

- 40 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 370 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 500 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 760 m circa da Nuraghe Pentuma
- 860 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1150 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1230 m circa da Nuraghe Tziu Marras
- 1230 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3231)
- 1320 m circa da Nuraghe Taeddass
- 1470 m circa da Insedimento Bega

Area di trasbordo o di cantiere?

- 90 m circa da Nuraghe Possilva (Cheremule)
- 110 m da Nuraghe Su Gigante
- 480 m da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 650 m da Nuraghe Possilva (Thiesi)
- 850 m circa da Nuraghi S'Alvaru Ladu e Tippiri
- 1000 m circa da Villaggio medievale di Tailo
- 1120 m circa da Nuraghe Coronedda

MA

Sottostazione Elettrica Utente:

- 550 M circa da Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. Del - 29/05/1963)
- 400 m circa da Nuraghe Runara
- 400 m circa da Sito romano Su Aldosu-Runala
- 400 m circa da Villaggio nuragico Runara
- 1400 m circa da Nuraghe Farre

Cavidotto e strade:

- 0 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 0 m da Nuraghe Su Gigante
- 6 m circa da Nuraghe Possilva (Cheremule)
- 40 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 50 m circa da Nuraghe Pedrosu
- 110 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 110 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio
- 120 m circa da Chiesa di Santa Barbara (Bessude)
- 120 m circa da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 170 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai
- 170 m circa da Nuraghe Su Monte
- 180 m circa da Insediamento Monte Ruinas
- 180 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 200 m circa da Insediamento Lidanis
- 250 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 300 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 500 m circa da Nuraghe Iscala de Ilde
- 700 m circa da Nuraghe e Insediamento di Cannisone
- 900 m circa da Ipogeo funerario eneolitico Enas de Cannuja
- 920 m circa da Nuraghe e Insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico si segnala quanto segue:

- l'impianto eolico in progetto è localizzato sul Monte Pelao, ricco di emergenze archeologiche relative soprattutto all'epoca nuragica;
- il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, vincolato con DM del 12.01.1990 e Copianificato ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR, dista solo 20 m dall'aerogeneratore PL01 e la stessa turbina risulta all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene;
- la piazzola dell'aerogeneratore PL02 risulta di pochissimo esterna dell'area di tutela condizionata dello stesso Sito pluristratificato sopra citato;
- l'aerogeneratore PL04 risulta molto prossimo (a circa 120 m) al Nuraghe Su Monte, vincolato con DM del 17.05.1969;
- l'aerogeneratore PL10 risulta vicinissimo al Nuraghe Mura 'e Sai (a circa 100 m);
- l'aerogeneratore PL11 risulta nelle immediate vicinanze del Nuraghe Sa Colte (a circa 40 m): in questo caso, considerato che il Nuraghe Sa Colte deve essere identificato con il Nuraghe s.n. ID_PPR_3232, la piazzola e l'aerogeneratore in progetto ricadono all'interno del buffer di 100 m previsto attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR;
- il cavidotto, le strade di nuova costruzione o necessarie di adeguamenti, le possibili aree di trasbordo o cantiere (per le quali la funzione è solo supposta) sono prossimi a diverse emergenze archeologiche: è necessario verificare puntualmente l'impatto che le lavorazioni in progetto potrebbero provocare sul Nuraghe Su Gigante (del quale andrebbe verificata l'esistenza), sul Nuraghe Possilva (Cheremule), sulle Domus de janas e sul Nuraghe Cunzadu 'e Cheja, sulla Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, sul Nuraghe

MA

Pedrosu e sull'area di Runala (sia quella vincolata per la presenza del Dolmen che quella antistante dove tra le altre cose è segnalato l'insediamento romano di Su Aldosu-Runala);

- per l'area in cui dovrebbero essere posizionati gli aerogeneratori il rischio archeologico è stato valutato in generale medio e alto; è stato considerato basso solo per aree in cui sono in progetto aerogeneratori (PLO8 e PLO9);

- non appare opportuno indicare un rischio archeologico basso per le aree in cui in ricognizione è stata riscontrata una visibilità bassa dove non è stato possibile accedere: in queste zone il rischio archeologico connesso alle lavorazioni deve essere considerato almeno medio;

- per quanto attiene l'impatto visivo che l'opera potrebbe avere sui beni archeologici presenti nell'area, si evidenzia che nelle fotosimulazioni i punti di scatto non corrispondono mai con i beni archeologici sopra elencati;

- si rileva inoltre che in base a quanto evidenziato nella Relazione tecnica sulla gittata massima degli elementi rotanti in caso di incidente (S_P_R8), la distanza indicativa che può essere raggiunta da una pala di un generatore del tipo in progetto che si distacchi dal mozzo sia di circa 105,70 m: il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, i Nuraghi Sa Colte, Sa Mura 'e Sai sono localizzati quindi entro questa distanza dagli aerogeneratori più prossimi e pertanto correrebbero il pericolo di essere danneggiati da un eventuale distacco del rotore. Inoltre, anche l'eventuale caduta dell'intero aerogeneratore impatterebbe direttamente sui siti sopra menzionati.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, considerato che la richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con nota prot. 2991 del 28.02.2023 non è stata riscontrata, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA: - dovrà essere trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022); - andrà definito un MOPR attorno al caviodotto di 500 m per lato e andranno inseriti i MOSI dei siti presenti al suo interno; - tutte le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR andranno perimetrate come MOSI: quelli più prossimi all'impianto dovranno essere poligonali, mentre quelli più lontani potranno eventualmente essere cartografati come puntuali; - dovranno essere inseriti nel Template Gis e nelle carte i perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e dovrà essere valutata la correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrate: le aree di tutela integrale possono essere considerati come confini dei MOSI; - il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Borutta, Bessude, Bonnanaro e Ittiri) andrà perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/vincoli); - nel caso un MOSI poligonale, come quello del Santuario nuragico e insediamento medievale di Monte Sant'Antonio, ricalchi il perimetro di un'area di tutela integrale che racchiuda al suo interno più emergenze archeologiche si dovranno indicare in un layer puntuale le singole emergenze identificate, che dovranno essere descritte all'interno del MOSI poligonale; - le nuove emergenze archeologiche individuate in ricognizione andranno inserite nel Template Gis e nelle carte o come MOSI, quando ben identificabili e interpretabili, o con un layer a parte se trattasi di cumuli di spietramento o tracce non meglio interpretabili; - nella VPIA andranno prese in considerazione anche le lavorazioni funzionali alla modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto di Porto Torres, in cui sbarcheranno, all'area in cui verrà creato il parco eolico; - andranno integrati gli elaborati relativi alla visibilità del suolo con i tratti ricogniti mancanti; - si dovranno meglio specificare le lavorazioni previste a sud dell'aerogeneratore PL10 (le possibili aree di trasbordo o cantiere, possibili adeguamenti stradali?) e, nel caso siano previsti scavi nel sottosuolo e movimento terra, integrare la carta del rischio archeologico con la valutazione dello stesso anche per queste lavorazioni; - andranno corrette le discrepanze presenti tra carte e VPIA per la valutazione del rischio archeologico; - andrà integrata la carta del potenziale con tutte le emergenze individuate in un buffer di 3 km

MA

attorno all'impianto (quelle presenti entro 500 m dal cavidotto e entro 1600 m dall'impianto andranno cartografate come MOSI); - andrà verificato puntualmente, con descrizione intervento e documentazione fotografica delle aree interessate, l'impatto che le lavorazioni in progetto potrebbero provocare sul Nuraghe Su Gigante (del quale andrebbe verificata l'esistenza), sul Nuraghe Possilva (Cheremule) (nel caso in cui parte dell'opera si estenda anche in questa zona, come potrebbe apparire dalle planimetrie presenti sulla VPIA), sulle Domus de Janas e sul Nuraghe Cunzadu 'e Cheja, sulla Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, sul Nuraghe Pedrosu e sull'area di Runala (sia quella vincolata per la presenza del Dolmen che quella antistante dove tra le altre cose è segnalato l'insediamento romano di Su Aldosu-Runala)[;] - il Template dovrà essere aggiornato con tutte le integrazioni sopra richieste; - dovranno essere presentate le fotosimulazioni considerando come punti di scatto tutti i monumenti ricompresi entro un buffer di 3 km dall'impianto in progetto.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: - per quanto attiene l'eventuale utilizzo della tecnica "no-dig", questa potrebbe essere autorizzata solo a quote certamente non impegnate da depositi archeologici e solo in caso di produzione di documentazione attestante inequivocabilmente la situazione sopra enunciata. In caso non sia possibile attestare ciò, la tecnica "no-dig" potrà essere utilizzata solo per il superamento di interferenze, ove la posa del cavidotto non possa avvenire in altro modo (ad es. corsi d'acqua, prescrizioni ANAS che non consentono di effettuare trincee su strada), descrivendo puntualmente e georeferenziando le stesse all'interno di appositi elaborati progettuali: in questi casi un professionista archeologo, a ciò incaricato dalla committenza, dovrà sorvegliare i pozzetti in ingresso e uscita creati per effettuare le trivellazioni; - si ravvisa inoltre già da ora la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 e del relativo allegato I.8 del d. Lgs. 36/2023, con l'esecuzione di indagini stratigrafiche, a spese del committente, in corrispondenza delle aree in cui il rischio archeologico connesso con la costruzione dell'impianto (sia per gli aerogeneratori che per le opere di connessione) sia stato considerato da medio ad alto, previa redazione di un relativo Piano a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva, oltre al complesso e variegato profilo di tutela paesaggistica delle aree interessate (v. paragrafi B.1.1.b, B.1.1.c e B.1.1.e, profilo di seguito trattato nel presente parere tecnico istruttorio), evidenza che "... B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere

MA

connesse ricadono esternamente al Primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R., tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona d'intervento è ricompresa prevalentemente nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (in corrispondenza degli aerogeneratori PL04, PL05, PL06, PL07, PL08, PL09 e di buona parte del cavidotto) (artt. 28-29-30 delle NTA); in misura minore nelle "Aree seminaturali" destinate a "prateria" (in corrispondenza degli aerogeneratori PL01, PL02, PL03, PL10 e PL11, oltreché in alcuni tratti del cavidotto) (artt. 25-26-27 delle NTA), ed infine il cavidotto di connessione attraversa anche "Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" e "vegetazione a macchia e in aree umide" (artt. 22-23-24 delle NTA); la cabina di trasformazione "Ittiri" è situata in un'area seminaturale destinata a "prateria" ... B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Per le componenti di paesaggio con valenza ambientale indicate nel capitolo precedente, relativamente alle aree direttamente interessate dalle opere, la disciplina delle NTA del PPR all'art. 23 ("Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" e "vegetazione a macchia e in aree umide") prescrive: "1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"; all'art. 26 ("Aree seminaturali" destinate a "prateria") prescrive: "1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." e all'art. 29 ("Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate") prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonchè il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate". Sempre in merito ai beni paesaggistici dell'assetto ambientale del PPR direttamente interessati dalle opere, tipizzati ed individuati nella cartografia del PPR e tutelati ai sensi degli artt. 142 (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu, il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela dei 150 m ed il vulcano "Monte Pèlao") e 143 (la fascia di tutela dei 300 m del Lago Bidighinzu, il Torrente Bazos ed il Riu Bidighinzu) del D.Lgs 42/2004, così come definiti nell'art. 17 delle NTA, insieme alle relative fasce di salvaguardia, gli stessi sono "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità" e "Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica" (art. 18 NTA del PPR). Sempre in merito all'assetto ambientale si evidenzia che sono sottoposte a tutela dal P.P.R. anche le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, rilevanti ai fini paesaggistici, che comprendono anche il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali (artt. 33 e 36 delle NTA), e le aree di ulteriore interesse naturalistico che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, così definite all'art. 38 delle NTA; per tali aree in base all'art. 39 "è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse". Per quanto concerne i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale del PPR, di matrice archeologica e architettonica, alcuni dei quali direttamente interessati dalle opere in progetto (Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu, Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina, Dolmen Sa Colte, complesso archeologico Monte Sant'Antonio),

MA

così come identificati dagli artt. 47 e 48 delle NTA del PPR, l'art. 49, c. 2 delle NTA del PPR prescrive: "sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". Il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso per i beni paesaggistici di cui all'art. 48 ricadenti nel proprio territorio, inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, individuando le zone di tutela integrale e le fasce di tutela condizionata (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608); in particolare l'area di collocazione dell'aerogeneratore PL01 ricadrebbe all'interno della fascia di tutela condizionata del Sito pluristratificato di Monte S'Antonio, per il quale la Scheda analitica del bene paesaggistico Codice Univoco 4351 vieta di fatto la collocazione, prescrivendo tra l'altro: "Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi (...) Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti"[.]

...

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale, mentre, come sopra evidenziato, sono direttamente interessate aree di vincolo archeologico.

Entro un raggio di 3 Km dall'area di impianto e nei centri urbani più prossimi al sito sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Bonnanaro:

- Casa marchionale (D. n. 195 del 03.12.2012);

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987), a 1,50 Km dagli aerogeneratori;

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D. n. 22 del 06.11.2002);

- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009);

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);

- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);

- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);

- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);

- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006);

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di S. Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento. Tuttavia, a breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di S. Maria di Bubalis (Chiesa di Nostra Signora di Mesumundu), Chiesa di San Vincenzo Ferrer, Chiesa di San Teodoro e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes a circa 1 Km dagli aerogeneratori, Chiesa di Santa Barbara di Bonnanaro a soli 360 metri dall'aerogeneratore PL 11, Chiesa di santa Barbara di Bessude limitrofa al tracciato del cavidotto, Chiesa della Madonna di Seunis e Chiesa di Santu Giuanne, ruderi della Chiesa di Santu Sistu, Chiesa San Michele e Parrocchia San Lorenzo nel centro abitato di Banari, Chiesa di San

MA

Sebastiano e Chiesa di Santa Vittoria, nel centro abitato di Thiesi, Chiesa di San Giorgio nel centro abitato di Bonnanaro, Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di Sant'Andrea, Santa Rughe, Chiesa di Santa Maria, Chiesa di Sant'Arvara, Chiesa della Madonna delle Grazie, Chiesa di Nostra Signora di Coros, Cantoniera Monte Santo poco a nord dell'aerogeneratore PL01, Cantoniera Pianu, in corrispondenza della SS 131 bis, oltre ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

Inoltre nell'area di intervento sono presenti numerose fontane pubbliche e antichi abbeveratoi: Funtana Manna, Funtana Calchinada, Funtana s'Abbardorzu, Funtana 'e Altu, Funtana de Bidda Noa, Funtana s'Abba Uddi, Funtana de sos Cunzados Bezzos, Funtana Sunighe, Funtana Iscala 'e Rena, Funtana 'e Thiesi, Funtana Sarene, Sa Funtana, Funtana Buvuru, Funtana Manna, Funtana Gode, Funtana Janna, Funtana s'Adde, Funtana s'Attoas, Funtana e Ulumu, Funtana Coros, Funtana Ilzine, Funtana de Funari. Dalla documentazione di progetto risulta inoltre che il cavidotto attraverserebbe il Riu Bidighinzu in staffaggio ad un ponte, ma tale manufatto non è documentato né illustrato, se non attraverso uno schema grafico che sembra illustrare una struttura ad arco: è necessario appurare l'età di costruzione di tale elemento, su strada pubblica, per verificarne l'eventuale inclusione tra i beni architettonici tutelati ope legis, in tal caso per l'intervento di staffaggio dovrebbe essere acquisita l'autorizzazione ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, così come per eventuali altri ponti interessati.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il parco eolico in progetto, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, presenta evidenti e insuperabili criticità, che non emergono e non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA. Le forti carenze progettuali denotano infatti una insufficiente conoscenza e analisi del territorio, a fronte dei pesanti impatti negativi determinati dall'incidenza delle opere in progetto su importanti beni culturali e paesaggistici e dalla localizzazione di un impianto di tale dimensione territoriale e fisica in un contesto di elevato valore culturale e identitario e di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, costituito dal rilievo vulcanico del Monte Pèlao, che delinea una singolare testimonianza della storia geologica sarda di rilievo paesaggistico-culturale perché identifica marcatamente i luoghi e consente di comprendere l'evoluzione del paesaggio mediante particolarità geomorfologiche che configurano un contesto unico e suggestivo e di alto valore simbolico per la regione storica del Meilogu. Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, si evidenzia inoltre la non conformità del progetto a tutte le NTA del P.P.R. sopra richiamate, in particolare per quanto concerne l'ubicazione delle opere (aerogeneratori e opere correlate, tratti di cavidotti, tratti di strade, Stazione utenza, ecc.) in corrispondenza delle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali) individuate e normate dal PPR, che ne pregiudicherebbero le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione di paesaggi di particolare pregio e avrebbero come risultato quello di sottrarre, snaturare e artificializzare il suolo agricolo e naturale. Si evidenzia in merito l'interferenza puntuale di alcuni tratti del cavidotto di connessione e del sistema viario con terreni ricadenti proprio in soprassuolo "bosco", di notevole pregio naturalistico, elemento presente anche nell'intorno di alcuni aerogeneratori (PL10 e PL11) ed in prossimità della stazione "Ittiri". Anche nell'Osservazione RAS – Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – prot. n. 22476 del 31.03.2023, si evidenzia che nel sito di intervento sono presenti aree assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con notevole estensione, in particolare lungo i versanti dell'altopiano. Nonostante nella documentazione progettuale si faccia menzione solo di alcuni dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree di intervento, affermando che "nessuna delle aree di progetto interessa aree con vincoli paesaggistici, né interferisce con beni culturali" (pag. 43 S_P_R1-Relazione_tecnica_generale) e che "nell'area non sono presenti corsi d'acqua né corpi idrici superficiali, il riferimento è il bacino del Bidighinzu ed il rio Mannu, che sono troppo distanti dall'area per avere conseguenze dalla realizzazione dei lavori" (pag. 8 PMA_PROPOSTA_PIANO_MONITORAGGIO – pag. 26 SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE), si rileva che alcune delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli

MA

artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, verrebbero direttamente interessate dagli interventi in progetto: - il Riu Bidighinzu con relativa fascia di salvaguardia di 150 m e il Torrente Banzos, che sarebbero attraversati dal cavidotto; - la fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago del Bidighinzu, interessata dal cavidotto (che dal database di Sardegna Geoportale risulterebbe addirittura parzialmente sovrapposto all'invaso, a differenza di quanto riportato nelle cartografie di progetto); - Il bene paesaggistico (tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. i) del D.lgs 42/2004 e art.17, 4° comma, lettera d delle N.T.A. del PPR) costituito dal cratere vulcanico del Monte Pèlao (riconosciuto anche quale Monumento Naturale facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici denominati "Crateri Vulcanici del Meilogu"), la cui area di tutela, così come individuata e cartografata nel P.P.R, coincide con la struttura morfologica esterna, intesa come il rilievo frutto dell'accumulo dei materiali espulsi durante le fasi eruttive: all'area tutelata si sovrapporrebbero viabilità e cavidotti e, come rilevabile nel database di Sardegna Geoportale, anche la turbina PL08, mentre le turbine PL04 e PL05 sarebbero localizzate sul perimetro. Si dovrebbe accertare esattamente l'interferenza di tutte le opere (comprese piazzole, plinti di fondazione, aree di cantiere, viabilità di collegamento) con il perimetro dell'area di tutela paesaggistica; - aree gravate da usi civici, beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h), interessate dal posizionamento degli aerogeneratori PL03, PL02 e PL04 e di tutte le opere connesse (piazzole, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso); - beni paesaggistici dell'assetto storico culturale ai sensi dell'art.48 e 49 delle N.T.A. del PPR e beni paesaggistici ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m: - "Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio" (DB Mosaico BP 2802), comprendente il Nuraghe Cherchizza (soggetto anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m), il Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (ID_PPR_4355 e vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m) e il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio: per tale sito, in sede di copianificazione, il Comune di Siligo ha individuato le aree di tutela integrale e condizionata con relative norme, e all'interno dell'area di tutela condizionata è previsto il posizionamento dell'aerogeneratore PL01 con opere correlate (piazzole, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso), tutte opere che in base alle predette norme non sono realizzabili nell'area in argomento; l'aerogeneratore PL02 sarebbe tangente all'area di tutela condizionata e presumibilmente alcune delle opere correlate ricadrebbero all'interno dell'area; - Nuraghe Sa Colte: il posizionamento dell'aerogeneratore PL11 con opere correlate è previsto all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dal nuraghe; - Nuraghe Sa Mura 'e Sai: il posizionamento dell'aerogeneratore PL10 è previsto a 100 m dal nuraghe, pertanto ricadrebbe parzialmente all'interno dell'area di salvaguardia di 100 m con parte delle opere correlate; - Nuraghe Possilva: parte delle aree di trasbordo e di cantiere ricadrebbero all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dal bene e il cavidotto all'interno dell'area di salvaguardia; - Dolmen Sa Runara e Nuraghe Su Gigante: il tracciato del cavidotto ricadrebbe sulla stessa area di sedime dei beni; - Nuraghe Pedrosu, Domus de Janas e Nuraghe Cunzadu, Chiesa di Santa Maria de Nuraghes e Chiesa di Santa Barbara di Bessude: il tracciato del cavidotto ricadrebbe all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dai beni. Per tutte le opere che determinano interferenze dirette sulle aree tutelate dei beni paesaggistici elencati ai punti precedenti deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda il posizionamento degli aerogeneratori e delle opere correlate, così come per nuova viabilità e aree di cantiere, nelle aree paesaggisticamente tutelate, considerata la natura dei beni interessati, l'incompatibilità e incongruenza degli interventi con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, si esprime parere negativo in merito alla realizzabilità degli interventi nelle localizzazioni previste in progetto. Allo stesso modo si ritiene che sia da diniegare la realizzazione di cavidotti che interessino direttamente le aree di sedime dei beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del PPR. e le aree direttamente a contatto con essi. Per quanto riguarda in generale i cavidotti interrati, si osserva che al fine dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, comunque necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi, dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, di paletti e cartelli di segnalazione delle condotte, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda i beni paesaggistici di valenza culturale e le fasce fluviali o lacustri, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere di ampliamento della viabilità o anche

MA

per soli scavi e aree di cantiere che possano comunque incidere sugli assetti vegetazionali e determinare la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente, alla rimozione di tratti di muri a secco o al posizionamento di elementi estranei al carattere dei luoghi. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione. Ulteriore insuperabile criticità è determinata dall'impatto delle opere in progetto sui beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004. Oltre all'inammissibile posizionamento dell'aerogeneratore PL01 con opere correlate (piazze, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso) all'interno delle aree oggetto di Decreto Ministeriale dei beni archeologici Nuraghe Charchizza e Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio, soggette anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m, si evidenzia in prossimità dell'area dell'impianto, entro il raggio di tre chilometri, la presenza di numerosi importanti beni culturali, archeologici e architettonici, elencati ai paragrafi precedenti (ad es. Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres, Chiesa di Santa Barbara, Chiesa di Santa Maria Iscalas, Chiesa di San Basilio), che, ai sensi del D.lgs 199/2021, determina la non idoneità delle aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto. Gli elenchi, non esaustivi, dei moltissimi beni culturali riportati nella presente istruttoria contraddicono pienamente quanto affermato dalla società proponente nell'elaborato SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE pag. 67: "il terreno interessato dal progetto (...) non si relaziona con emergenze storiche o archeologiche o con paesaggi costruiti di valenza storico culturale (...). Le indagini effettuate su tutta l'area individuata per la realizzazione dell'impianto non hanno evidenziato la presenza di siti o aree di possibile interesse archeologico". Il progetto infatti non considera in alcun modo il dirimente danno che la realizzazione dell'impianto creerebbe ai beni culturali non solo direttamente interessati nelle aree di vincolo o contermini, ma anche a tutti quelli presenti nell'ambito esaminato, in gran parte costituiti da nuraghi e chiese romaniche, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la soluzione di continuità nel sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impresso nel territorio, con inserimento di strutture del tutto estranee e incombenti che si imporrebbero quali elementi di detrimento del valore stesso dei beni, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, ne altererebbero la percezione e ne limiterebbero notevolmente la fruibilità. Altra forte criticità è costituita dalle alterazioni fisiche dirette che l'intervento determinerebbe sul paesaggio agropastorale, sul carattere del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono. Come già evidenziato al punto B.1.1.e infatti, il parco eolico in progetto comporterebbe anche radicali stravolgimenti dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, conseguenti all'inserimento di un impianto di tipo industriale in un altopiano scarsamente antropizzato ed utilizzato principalmente per attività agricole, che comporterebbe la sua trasformazione in un paesaggio industriale. Tutte le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, attraverso la modifica e l'ampliamento dei tracciati viari esistenti in gran parte delimitati da muri a secco, che verrebbero inevitabilmente rimossi, la rimozione o copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico (in alcuni casi si tratta di tracciati storici con alto valore paesaggistico, come le strade storiche che risalgono i versanti del Monte Pèlao) e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione arborea esistente, la cancellazione di ovili in pietrame a secco, l'artificializzazione di buona parte del suolo agrario. L'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste (pale eoliche incongrue e del tutto fuori scala per la notevole taglia, piazze, aree di manovra e viabilità, strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti, volumi prefabbricati di estesa superficie, solo in minima parte documentate e illustrate negli elaborati di progetto) sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto attraversare i luoghi interessati e fruire del paesaggio agrario e storicoculturale in questione. Per quanto riguarda l'impatto visuale delle opere in progetto determinato dalle interferenze percettive sia con il contesto

più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sopra considerati, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, emergono con evidenza la netta visibilità dell'impianto eolico da una vasta estensione del territorio e la dissonanza e sproporzione della selva di turbine (da 180 metri di altezza poste ad una quota elevata) rispetto agli ampi scenari costituiti dai coni e dai tavolati vulcanici, dai versanti coperti da aree boscate, dal carattere agropastorale delle vallate e dalla presenza di innumerevoli monumenti archeologici e architettonici. Nella proposta progettuale del parco eolico in esame tali impatti e gli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento con i suoi elementi caratterizzanti, ed in particolare l'interferenza su visuali in ambiti paesaggistici di particolare pregio o su beni architettonici e archeologici, sono stati valutati in modo del tutto superficiale e insufficiente, tanto che nell'elaborato SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE pag. 67 la società proponente afferma che "il sito di progetto non interferisce con aree naturali, aree di Natura 2000 o aree di riconosciuto valore storico-culturale né si pone in relazione con elementi di paesaggio di interesse riconosciuto" e a pag. 79 "si evince che gli impatti ricadono esclusivamente all'interno dell'area di intervento e non ci sono ricadute sull'area vasta. Il progetto non interessa zone ad elevato valore ambientale e il consumo di vegetazione si riferisce nella quasi totalità a specie erbacee di cui la gran parte sono coltivate", per quanto la stessa società riconosca poi a pag. 118 che "l'interferenza dell'opera sul paesaggio è l'elemento di maggiore interferenza con l'ambiente, la realizzazione del parco eolico comporta una visibilità dell'impianto che modifica in misura apprezzabile il paesaggio del sito di intervento (...). Il tipo di impianto porta ad una visibilità abbastanza pronunciata e poco o niente mitigabile (...) nell'impatto visivo (...). L'altezza delle pale che le rende facilmente visibili anche da distanze notevoli. Questo aspetto fa sì che l'impatto visivo-percettivo sia generalmente rilevante" e, a pag. 61 della Relazione Paesaggistica, riconosce che le turbine costituiscono "un elemento estraneo e facilmente individuabile in funzione dell'elevata altezza (...). L'elemento maggiormente coinvolto dal progetto resta quindi il paesaggio che viene modificato in misura percepibile dalla presenza delle torri"; l'area vasta presa in considerazione nel progetto riguarda un "buffer zone" di circa 15 km ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze del contesto, ma in realtà l'analisi del territorio condotta si limita sostanzialmente ad una descrizione generica del paesaggio considerato quale macro elemento dell'ambiente di cui vengono valutati impatti generici, sottovalutando la pesante incidenza negativa che l'impianto in progetto comporterebbe nelle visuali da e verso gli elementi qualificanti il paesaggio, da secoli radicati nel territorio, e ignorando l'incongruenza e l'effetto straniante che produrrebbero aerogeneratori e volumi prefabbricati sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, al quale si imporrebbero senza alcuna possibilità di connessione o integrazione. Le poche fotosimulazioni presenti nell'elaborato RP_RELAZIONE_PAESAGGISTICA e nelle tavole specifiche, malgrado l'effetto sfumato con cui sono rappresentati gli aerogeneratori, pongono comunque in evidenza la costante visibilità dell'impianto da qualsiasi punto indagato, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e gli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, che mostrano la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori in rapporto alla scala di natura e alle caratteristiche strutturali del territorio alle differenti scale di osservazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, marcatamente connotato dalle formazioni di origine vulcanica. In merito, si sottolinea infatti l'alterazione visiva da e verso il Monte Pèlao, da salvaguardare nell'insieme (non limitandosi al solo cono effusivo di Monti Mannu), che caratterizza, qualifica e identifica tutto il territorio del Meilogu. Le undici pale eoliche da 180 metri di altezza collocate sull'altopiano basaltico, a circa 630 m. di altitudine, intorno al cono vulcanico la cui altezza massima raggiunge i 730 metri, supererebbero l'altezza dello stesso edificio vulcanico, pertanto l'inserimento dell'impianto in tale contesto produrrebbe una modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e l'alterazione dello skyline naturale, comprometterebbe la visuale consolidata che rappresenta il simbolo stesso del territorio e una delle maggiori attrazioni turistiche, visibile e riconoscibile non soltanto dai centri abitati che incorniciano l'impianto (Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta) ma anche a grandissima distanza su una grande porzione del territorio del nord Sardegna, fino ai comuni di Bonorva, Ozieri e Florinas. In merito alla visibilità del progetto dai molti punti di osservazione accessibili al pubblico, si deve anche considerare, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a, che sono presenti in prossimità dell'impianto due aree tutelate paesaggisticamente, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, le quali non sono state neanche menzionate nella documentazione progettuale o nelle fotosimulazioni: il belvedere di Siligo (area di

MA

Su Runaghe) e la zona a valle della strada comunale San Cosimo nel comune di Giave, dalle quali risulterebbe chiaramente visibile il parco eolico, con la compromissione e lo svilimento delle visuali panoramiche tutelate. E' necessario considerare che gli impatti sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio, per l'insieme dei quali non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da una parte occupanti elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occupanti crinali e pianori (impianti eolici), elencati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, appartenenti alla stessa regione storica del Meilogu, alcuni persino sovrapposti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste. Benché si rilevi nel progetto una insufficiente e inefficace indicazione di misure di compensazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili, come peraltro affermato dalla stessa società proponente nella Relazione Paesaggistica RP_RELAZIONE_PAESAGGISTICA (pag. 62) "essendo l'impatto degli aerogeneratori non mitigabile".

...

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione [-] La documentazione prodotta non consentirebbe, a chi non abbia una conoscenza diretta dei luoghi e dei beni culturali in essi presenti, una valutazione completa e approfondita dell'impatto che le opere in progetto determinerebbero sul contesto paesaggistico e sul patrimonio culturale, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati. Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata: - Chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato la società proponente alla presentazione di due progetti separati per due porzioni di impianto di fatto attigue (il presente progetto e l'Impianto eolico denominato "Sa Silva"), insistenti sulla stessa infrastruttura elettrica, da cui si può desumere l'unitarietà del progetto (contiguità territoriale, collegamento tra imprese proponenti ed unico punto di connessione); - Assenza della ricognizione dei beni paesaggistici e dei beni architettonici direttamente interessati dalle opere e presenti nelle aree prossime e nell'area vasta, in particolare nell'area di impatto potenziale di almeno 3 km; - Assenza di indicazione e rappresentazione cartografica di tutti i beni paesaggistici e di tutti i beni culturali; - Assenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici di cui agli artt. 48 e 49 delle N.T.A. del P.P.R. con perimetrazione dell'area di salvaguardia di 100 metri intorno a ciascun bene e della perimetrazione delle aree di tutela integrale e condizionata per i beni già oggetto di procedimento di copianificazione; - Assenza di elaborati, anche di dettaglio, relativi alle opere per la risoluzione delle puntuali interferenze di cavidotti di connessione e viabilità con i corsi d'acqua e le relative fasce di salvaguardia del Riu Bidighinzu, del Torrente Banzos e del Lago Bidighinzu, soprattutto in relazione alle opere di scavo e di cantierizzazione, non localizzate puntualmente in idonei elaborati planimetrici, e alle eventuali opere di taglio della vegetazione fluviale, posizionamento di elementi indicatori e cartelli, chiusini, staffaggio ai ponti, ecc. che potrebbero necessitare anche di autorizzazione paesaggistica; - Assenza della ricognizione e rappresentazione dei ponti ai quali si prevede di staffare i cavidotti, con particolare riferimento ad eventuali ponti realizzati da più di 70 anni, e di documentazione fotografica degli stessi; - Assenza di elaborati di dettaglio relativi alle modalità previste per l'ancoraggio dei cavidotti ai ponti; - Assenza di elaborati planimetrici relativi agli adeguamenti stradali, alla nuova viabilità, a piazzole, plinti, aree di cantiere, ecc, su ortofoto o su base cartografica con esatto rilievo

MA

dello stato dei luoghi, completo di rilievo della vegetazione esistente, di muri a secco, recinti, ecc; - Assenza di documentazione fotografica dei beni culturali direttamente interessati o prossimi all'impianto (almeno tre Km), delle aree direttamente interessate da tutte le opere e delle aree maggiormente rappresentative del contesto; - Insufficienti valutazioni e fotosimulazioni relative all'impatto visivo degli aerogeneratori rispetto alla densità di beni paesaggistici e culturali situati nelle aree di intervento, in prossimità delle stesse o nell'area di impatto potenziale, con particolare riferimento ai punti di ripresa da e verso i beni stessi, e dai numerosi punti panoramici e punti di osservazione accessibili al pubblico (ad es. Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio; - Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu"; - Zona a valle della strada comunale San Cosimo nel Comune di Giave;- Monte Santo di Siligo; Cattedrale di San Pietro di Sorres; ecc.); - Assenza del Piano particellare di esproprio completo di ricognizione e indicazione dei mappali gravati da usi civici; - Mancanza di uno studio dell'effetto cumulativo degli impianti da realizzare nello stesso contesto e nelle aree limitrofe e prossime a quella di progetto, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista, soprattutto elevati, dai quali sia possibile valutare l'impatto cumulativo ...".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ... Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 2991 del 28/02/2023 (trasmessa alla Soprintendenza speciale per il PNRR con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 - Allegato n. 2), relativa al diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al già vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con la quale il competente Ufficio periferico del MiC ha comunicato quanto segue al Proponente, non ricevendone alla data del 22/11/2023 alcun riscontro (v. quanto sopra riportato alla lett. e del presente parere tecnico istruttorio come attestazione del medesimo Ufficio periferico): "Vista la nota agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1969 del 08.02.2023 e la PEC del 13.02.2023, con cui sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico per il progetto in oggetto (scaricati dal link ... si comunica quanto segue. La documentazione prodotta è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022); tuttavia non sono stati trasmessi: - uno stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste; - il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022). Dall'esame della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle carte allegare, inoltre, emerge che: - il MOPR è definito solo per l'area relativa all'impianto ma non attorno al cavidotto e alle altre opere di connessione; - non sono stati perimetrati i MOSI nell'area prossima al cavidotto; - non sono menzionate le lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico; - non si fa riferimento ad eventuali lavorazioni per la modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico; - non sono rappresentate cartograficamente le perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari": le aree di tutela integrale dovranno coincidere con le perimetrazioni dei MOSI; - il nuraghe chiamato S'Ena nella relazione risulta vincolato con il nome di Su Monte; - non sono indicate in cartografia le nuove possibili emergenze individuate durante le ricognizioni; - nel Template Gis e nella carta relativa alla visibilità del suolo manca la valutazione di alcuni tratti di cavidotto; -

MA

nella carta del potenziale è presente solo il tracciato delle opere in progetto, il MOPR relativo alla parte dell'impianto e i MOSI poligonali. Tutto ciò premesso si chiede di integrare la documentazione nel seguente modo: - trasmissione dello stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste; - trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva; - andranno prese in considerazione le eventuali lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico e alla modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico; - andrà definito un MOPR attorno al cavidotto di 500 m per lato e andranno inseriti i MOSI dei siti presenti al suo interno; - tutte le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR andranno perimetrate come MOSI: quelli più prossimi all'impianto dovranno essere poligonali, mentre quelli più lontani potranno eventualmente essere cartografati come puntuali; ☐ dovranno essere inseriti nel Template Gis e nelle carte i perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e valutazione della correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrate: le aree di tutela integrale possono essere considerati come confini dei MOSI; - il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Borutta, Bessude, Bonnanaro e Ittiri) andrà perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/vincoli); - nel caso un MOSI poligonale, come quello del Santuario nuragico e insediamento medievale di Monte Sant'Antonio, ricalchi il perimetro di un'area di tutela integrale che racchiuda al suo interno più emergenze archeologiche si dovranno indicare in un layer puntuale le singole emergenze identificate, che dovranno essere descritte all'interno del MOSI poligonale; - le nuove emergenze archeologiche individuate in ricognizione andranno inserite nel Template Gis e nelle carte o come MOSI, quando ben identificabili e interpretabili, o con un layer a parte se trattasi di cumuli di spietramento o tracce non meglio interpretabili; ☐ andranno integrati gli elaborati relativi alla visibilità del suolo con i tratti ricogniti mancanti; - andrà integrata la carta del potenziale con tutte le emergenze individuate. I termini per l'espressione del parere di competenza sono sospesi fino alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta ...";


- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28090 del 30/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: “... In riferimento all'oggetto, esaminate con particolare attenzione verso le problematiche di tutela archeologica la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e la nota prot. 17229 del 22.11.2023 inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, per quanto di competenza si concorda con il parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. **CONSIDERATO** che la Soprintendenza, con nota prot. 2991 del 28.02.23 inviata direttamente al Proponente, ha richiesto una serie di integrazioni dettagliatamente descritte nella nota citata e che a tutt'oggi tali richieste non hanno avuto seguito; **CONSIDERATO** che nel suo parere endoprocedimentale la Soprintendenza elenca una serie di carenze emerse a seguito di un esame più approfondito della documentazione già trasmessa; **CONSIDERATO** che sulla base dell'esame della documentazione disponibile la Soprintendenza ha potuto rilevare numerose interferenze, anche dirette, con il patrimonio archeologico presente nella zona interessata dal progetto, sulla quale insistono diverse aree archeologiche tutelate ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare il sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990), a 20 m circa dall'aerogeneratore PL 01 e il complesso archeologico di San Pietro di Sorres (DM del 12.02.1987 – vincolo diretto e indiretto), a 1250 m da PL 10, per citarne solo alcuni; **CONSIDERATO** inoltre che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da un gran numero di attestazioni archeologiche, come specificato dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare: il nuraghe Cuccuada a 330 m da PL 01 e 340 da PI 02, il Nuraghe Su Monte a 540 m da PL 03 e 120 da PL 04, il nuraghe Su Casteddu a 380 m da PL 08, il nuraghe Mura 'e Sai a 100 m da PL 10, che dista poi solo 130 m dall'insediamento di Lidanis e 1570 dal nuraghe Possilva (DM del 20.07.1989), a sua volta distante solo 90 m da un'area di cantiere, o il nuraghe Sa Colte a 40 m da PL 11; **CONSIDERATO** che sulla base della documentazione archeologica prodromica,

MA

peraltro incompleta, presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D.Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023), e soprattutto della documentazione nota alla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un notevole interesse archeologico e si valuta come medio-alto il valore del rischio archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela e della stessa sicurezza del patrimonio archeologico capillarmente diffuso nell'area interessata dal progetto. Si fa infine presente che il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, previa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza ...", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;

- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28403 del 05/12/2023 (Allegato n. 4), con la quale "In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3916 del 16/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 17229 del 22/11/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive".

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 22/11/2023, paragrafo A.1, pp. 5-13), architettonico (v. paragrafo B.1.2 del predetto parere endoprocedimentale) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 del predetto parere endoprocedimentale) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche l'elaborato *Verifica Interesse Archeologico*, n. EL.74), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



Prima tratta cavidotto analizzato: percorso lungo la sommità del Monte Pelao, che collega gli aerogeneratori (da *Verifica Interesse Archeologico*, elaborato n. EL.74, p. 62 del file .pdf, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

MA




Siligo, loc. Sant'Antonio Chercizzu: in giallo il perimetro dell'area vincolata da Decreto ministeriale (L.n.1089/1939, art. 3) del 17/12/1988, su base Google Earth.

(da *Verifica Interesse Archeologico*, elaborato n. EL.74, p. 16 del file .pdf, con raffigurato il particolare dell'aerogeneratore PL01 e il perimetro rappresentato dal Proponente come quello relativo al bene culturale archeologico del complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo – areale in GIALLO)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1), riporta nel paragrafo A.2 le distanze intercorrenti tra gli aerogeneratori proposti e i beni culturali archeologici presenti nelle loro immediate vicinanze, tanto da risultare che in prossimità di quello denominato PL04 (a distanza pari a circa 120 m) risulta presente il bene culturale archeologico denominato Nuraghe Su Monte o S'Ena, vincolato per il suo interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il DM 20/02/1969 (trascritto alla Conservatoria immobiliare il 17/05/1969), ad una distanza inferiore di quella definita come massima teorica di ricaduta degli elementi rotanti del rotore in caso di loro rottura (indicata dal Proponente pari a 105 m, tuttavia da considerarsi come calcolata al baricentro della pala complessivamente lunga 75 m e quindi, nel caso peggiore, la distanza massima raggiunta dalla pala in caduta risulta pari a 155 m totali, calcolando il baricentro ad un terzo della lunghezza totale della pala – v. *Relazione tecnica gittata massima degli elementi rotanti in caso di incidente*, codice n. S.P. R8, paragrafi 5 e 6) e, pertanto, si determina che il nuovo impianto eolico proposto costituisce un elemento di rischio per la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata dal progetto in esame. Egual cosa avverrebbe per l'aerogeneratore PL01 rispetto al complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo – vincolato per il suo interesse culturale archeologico con DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente nel presentare il layout dell'impianto industriale di cui trattasi non ha considerato l'obbligatoria necessità, anche per il solo principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, di garantire in ogni caso la conservazione del patrimonio archeologico sopra descritto al fine di non sottoporlo al rischio della relativa perdita a causa della incidentale rottura di una delle pale dei rotori da 150 m di diametro proposti:

MA



(da *Inquadramento Impianto su CTR*, elaborato n. EL.54, codice n. S.P. TAV. 5.3, particolare relativo all'aerogeneratore PL04 ed il Nuraghe Su Monte o s'Ena – dichiarato di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con DM 20/02/1969 – rientrante nel perimetro di massima gittata degli organi rotanti in caso di rottura)




Fig. 33 – Nuraghe S'Ena: scatto da N



Fig. 34 – Nuraghe S'Ena: scatto da NE


(da *Relazione archeologica* del progetto denominato ENERGIA MONTE PIZZINNU – MASE: ID_VIP 8692 -, elaborato n. FORI-BE-RC2, pp. 60-61, con rappresentato il Nuraghe Su Monte o s'Ena – dichiarato di interesse culturale con il DM 20/02/1969)

MA



(da *Inquadramento Impianto su CTR*, elaborato n. EL.52, codice n. S.P. TAV. 5.1, particolare relativo all'aerogeneratore PL01 ed il complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo – vincolato per il suo interesse culturale archeologico con DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990 – la cui area di tutela rientra nel perimetro di massima gittata degli organi rotanti in caso di rottura)

MA




(da elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR con raffigurati gli aerogeneratori – WTG con punti VERDI -, con particolare riferimento all’aerogeneratore PL01 posto entro l’area di tutela condizionata del bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – v. il perimetro con linea GIALLA - del complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant’Antonio di Siligo – vincolato per il suo interesse culturale archeologico con DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990 ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con DM 20/02/1969 – per tale ultimo vincolo v. il perimetro con linea ROSSA)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che “... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento [-] I territori di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Per l’epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janas di Enas de Cannua, di Corona Moltana (da cui prende il nome la facies del Bronzo Antico A1 all’interno della Cultura di Bonnanaro) e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con resti dei relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghi Domo Mandra ‘e Borutta, Nuraghe Mura ‘e Sai, con il suo insediamento), eccezionale importanza riveste il santuario di Monte Sant’Antonio, posto in posizione dominante sul territorio circostante. Questo è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura: il sito, sebbene solo parzialmente indagato, ha restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l’età del ferro. Le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione. La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata, tra le altre cose, dall’insediamento di Mesumundu (un edificio chiesastico di età bizantina, costruito su un

MA

impianto termale di età romana). L'epoca medievale è documentata, oltre che dalle numerose chiese attestate nel territorio, anche dal villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant'Antonio ...":




(da GOOGLE EARTH PRO presentato dal Proponente, raffigurante gli aerogeneratori proposti – alti 180 m – e l'elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR con l'aggiunta del perimetro del vincolo culturale diretto del complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo – DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990 -, con linea ROSSA – e quello di tutela paesaggistica condizionata del relativo bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative NTA – linea GIALLA – entro il quale ricade il PL01 ed incombe sul relativo perimetro il PL02, tanto da alterarne irrimediabilmente con tali strutture industriali alte 180 m il relativo contesto di giacenza come naturalmente e storicamente costituitosi e conservatosi fino ad oggi)



(da filmato "vista 01 stato finale" in formato .mp4, presentato dal Proponente, con riprodotto un fotogramma relativo alla vista degli aerogeneratori PL01, PL02 e PL03 verso il retrostante bene culturale archeologico costituito dal complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo – DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990 -, evidenziato in via indicativa con una freccia ROSSA - e ove risulta come i nuovi aerogeneratori alti 180 m ne altererebbero irrimediabilmente il relativo contesto di giacenza come naturalmente e storicamente costituitosi e conservatosi fino ad oggi)

MA

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1), riporta che “... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: ... - ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. l) il vulcano “Monte Pelau”, facente parte del Monumento naturale dei Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru”, la cui perimetrazione sembra ricomprendere l’area interessata dall’installazione dell’aerogeneratore PL04 ed una parte del tracciato del cavidotto di connessione al confine tra i territori di Bessude e Thiesi, oltreché essere contermina anche alla prevista collocazione degli aerogeneratori PL05 e PL08; il vulcano “Monte ‘Oes”, situato a circa 2,80 km dall’aerogeneratore PL09 a sudest nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Artidu”, alla distanza di 5,00 km a sud-est dell’aerogeneratore PL11 nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Cuccuruddu”, distante circa 3,20 km, a sud-est dell’aerogeneratore PL10, nel Comune di Cheremule e i vulcani “Monte Ruju” e “Monte Percia”, situati rispettivamente a circa 5,10 e 5,50 km a nord dell’aerogeneratore PL01 nel territorio di Siligo; ... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Il parco eolico in progetto, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall’analisi delle caratteristiche dell’area interessata effettuate nella presente istruttoria, presenta evidentissime e insuperabili criticità, che non emergono e non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA. Le forti carenze progettuali denotano infatti una insufficiente conoscenza e analisi del territorio, a fronte dei pesanti impatti negativi determinati dall’incidenza delle opere in progetto su importanti beni culturali e paesaggistici e dalla localizzazione di un impianto di tale dimensione territoriale e fisica in un contesto di elevato valore culturale e identitario e di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, costituito dal rilievo vulcanico del Monte Pèlao, che delinea una singolare testimonianza della storia geologica sarda di rilievo paesaggistico-culturale perché identifica marcatamente i luoghi e consente di comprendere l’evoluzione del paesaggio mediante particolarità geomorfologiche che configurano un contesto unico e suggestivo e di alto valore simbolico per la regione storica del Meilogu ... In merito, si sottolinea infatti l’alterazione visiva da e verso il Monte Pèlao, da salvaguardare nell’insieme (non limitandosi al solo cono effusivo di Monti Mannu), che caratterizza, qualifica e identifica tutto il territorio del Meilogu. Le undici pale eoliche da 180 metri di altezza collocate sull’altopiano basaltico, a circa 630 m. di altitudine, intorno al cono vulcanico la cui altezza massima raggiunge i 730 metri, supererebbero l’altezza dello stesso edificio vulcanico, pertanto l’inserimento dell’impianto in tale contesto produrrebbe una modifica dell’assetto percettivo, scenico e panoramico e l’alterazione dello skyline naturale, comprometterebbe la visuale consolidata che rappresenta il simbolo stesso del territorio e una delle maggiori attrazioni turistiche, visibile e riconoscibile non soltanto dai centri abitati che incorniciano l’impianto (Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta) ma anche a grandissima distanza su una grande porzione del territorio del nord Sardegna, fino ai comuni di Bonorva, Ozieri e Florinas ...”, tanto da costituire il nuovo impianto industriale di cui trattasi una profonda alterazione del contesto di giacenza del medesimo bene paesaggistico tutelato per legge, stante l’immediata prossimità delle nuove strutture industriali costituite dai relativi aerogeneratori alti 180 m, capaci per loro altezza massima di soverchiare la massima quota del medesimo bene paesaggistico e, quindi, la sua immagine paesaggisticamente tutelata per legge:



(da *PEAR Aree non idonee A*, elaborato n. EL.80, codice S.A. Tav. 12, particolare con evidenziato il perimetro del bene paesaggistico del vulcano Monte Pelau – areale con caporali semplici in ARANCIONE e qui evidenziato con riquadro ROSSO - e la prossimità di tutti gli aerogeneratori in progetto – alti 180 m, rappresentati da segnalibro in CELESTE -, tanto da sovrachiarne la quota massima di 724,63 m s.l.m. – per esempio, l'aerogeneratore PL04 è indicato dal Proponente come impostato alla quota di 643 m s.l.m., che sommati a 180 m porterebbe il vertice del relativo aerogeneratore a 823 m s.l.m., pari a circa 98 m sopra quello del limitrofo cono vulcanico)

MA



(da filmato "vista 01 stato finale" in formato .mp4, presentato dal Proponente, con riprodotto un fotogramma relativo alla vista del vulcano Monte Pelau – sulla sinistra – e ove risulta che i nuovi aerogeneratori alti 180 m ne soverchierebbero la quota massima, distruggendone irrimediabilmente il relativo rapporto paesaggistico con il territorio di riferimento)

CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Pelau è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_07 di seguito riprodotta):

Fascicolo Comitato

M.TE PELAU

Rappresentazione tridimensionale (3D).

Rappresentazione su database geotopografico (DBGT10k).

Rappresentazione su ortofoto (anno 2016).

Informazioni geografiche

Denominazione: M.TE PELAU* (Q.Max m s.l.m.724,6)
 Provincia: SASSARI
 Comune: THIESI

Dati geologici

Ciclo Vulcanico: Plio-Pleistocenico (PP)
 Età radiometrica: 1.9±0.1 Ma
 Tipo di vulcano: Cono di scorie
 Composizione Litologica: Scorie (Basaniti ad analcime)
 Stile eruttivo: Hawaiiiano - Stromboliano
 Elementi di interesse geologico-paesaggistico: Il cono di scorie

Parametri considerati per la delimitazione: La perimetrazione dell'edificio è stata eseguita sulla base dei limiti geologici, dei limiti fotointerpretati e delle elaborazioni morfometriche.
 Il limite Nord-Est è stato tracciato in accordo con il limite dei 6° di inclinazione.

* Cioni Raffaele et al. "Gli edifici vulcanici cenozoici della Sardegna". Rubbettino Editore 2016, pag. 78

MA

CONSIDERATO che nelle aree interessate dall'impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. le immagini di seguito riprodotte) e che tali elementi identitari del paesaggio sono interferiti – con relativa demolizione - dalla realizzazione od adeguamento della viabilità di accesso per il trasporto alle nuove piazzole degli aerogeneratori in progetto, benché tali elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate siano ricompresi nella categoria dei beni identitari tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9):



Figura 16 – vista panoramica sulla parte Sud del Pelao

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. EL.09, codice n. RP, fig. 16, p. 43)



Foto riprese dal punto geografico della torre 8; immagine in alto verso Nord, monte Pelao.

MA



Foto riprese dal punto geografico della torre 10. Nella foto in basso il paese sullo sfondo è Thiesi.

(da SIA – *Studio vegetazione – Allegato fotografico*, elaborato n. S.A. R2a, pp. 17 e 21, ove si coglie la diffusa presenza di muretti a secco)

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente non analizza la relativa problematica, tantomeno con riferimento alla presenza nell'area interessata di numerosi beni culturali (archeologici ed architettonici), inclusi il Nuraghe Su Monte o S'Ena e il complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo, vincolati per il loro interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (sopra più volte rappresentati in rapporto con le nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori alti 180 m), con la determinazione comunque che gli stessi beni rientrano sicuramente nella fascia di attenzione con riguardo

MA

all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo (tema non specificatamente approfondito dal Proponente) tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 180 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici) entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lettera sopra citata, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera *c-quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.


CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 22/11/2023, paragrafo B.2.1.b - Allegato n. 1 - : "... B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Negli elaborati progettuali è presente esclusivamente una rappresentazione grafica (elaborato SA_TAV_14_AREE_IMPIANTI_ESISTENTI) degli impianti esistenti in un bacino visivo di 25 km: dalla società proponente sono stati individuati soltanto quattro impianti presenti anche nel database di Sardegna Geoportale (Florinas, Ploaghe, Bonorva e Nulvi), senza esaminare i tanti altri impianti esistenti e/o in istruttoria. Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto: - l'impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu" (ID 8692), con otto turbine da 230 metri di altezza, da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS), presentato dalla società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., localizzato nella medesima area dell'intervento in progetto; - l'impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS), presentato dalla società Hergo Renewables S.p.A.; - l'impianto eolico (ID 7586) da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" (ID 8143) da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS), proposto dalla società WPD Su Sassittu S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Bentu" (ID 9100) da realizzarsi nei Comuni di Thiesi ed Ittiri (SS), presentato dalla società Bentu Energy S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS); - l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), presentato dalla Soc. Ven. Sar. S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS), presentato dalla società Mistral Wind Energy S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS), presentato dalla società Aregu Wind S.r.l. Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.: - progetto

per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 5/21); - progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 11/21); - progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude e Banari (SS), proposto da IVPC POWER 8 S.p.A. (stessa società del progetto in esame), attiguo all'area di intervento (ID PAUR 01/23). Inoltre, è già presente a 9,70 km dall'area, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna, l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004. Come già segnalato nel punto B.2.1.a per lo stesso sito, sul Monte Pelao, era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico. Anche questa Soprintendenza si era espressa negativamente per tale impianto, con motivazioni simili a quelle evidenziate nella presente istruttoria ..."; in tal senso si v. anche le osservazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 13206 del 04/04/2023, sopra riportata tra le osservazioni regionali del 12/04/2023), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale del 22/11/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9295, WTG in MARRONE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato il progetto di cui trattasi – ID_VIP 9295, con WTG in MARRONE – e quello sovrapposto denominato “ENERGIA MONTE PIZZINNU” – ID_VIP 8692, WTG in VERDE – ove si dimostra ancora una volta la mancanza di una adeguata pianificazione territoriale per la localizzazione degli impianti FER, con l’evidente problema derivante a cascata sul conseguente obbligatorio svolgimento di valutazioni a carattere ambientale su plurime istanze ricadenti nello stesso ambito areale, le quali istanze non potranno avere alcun totale favorevole esito, con spreco di risorse pubbliche, non più proficuamente attese a progetti di cui si possa ragionevolmente prevedere invece un esito valutativo favorevole)

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9295, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 180 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v. *Studio Intervisibilità Cumulativa*, elaborato n. EL.08, codice RPa; il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 22/11/2023 – Allegato n. 1 -, ma anche le osservazioni sopra riportate della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell'ambiente del 12/04/2023), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA

Mappa di Intervisibilità Teorica



MA



(da *Carta intervisibilità teorica*, elaborato n. EL.87, codice n. S.A. TAV 19, particolare con relativa specifica legenda, dal quale emerge che il nuovo impianto industriale – con strutture industriali alte 180 m - è intervisibile per un ambito territoriale vastissimo)

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: *“... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l’intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...”*), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 180 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, benché la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 22476 del 31/03/2023, deve osservare che *“... Considerata la significativa entità dell’intervento, a causa dell’altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai*

MA

mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente ...”.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.


CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all’autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell’8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *“... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che la *Proposta Piano di monitoraggio* (elaborato n. EL.06 e codice PMA) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste – v. il paragrafo 3.2 *Componenti ambientali monitorate*), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico ed architettonico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1; si osservi che il Proponente, con l’elaborato *“Carta fabbricati presenti”*, codice n. S.A. TAV 15, evidenzia nell’intorno dei nuovi aerogeneratori esistenti solo quelli definiti come *“Fabbricati rurali ...”* e non anche di interesse culturale come sopra indicati e riprodotti invece nella sottostante immagine dell’elaborato denominato *“Carta delle presenze archeologiche”*, codice n. S.A. R4a, ove sono indicati, in verità, anche i beni culturali architettonici rientranti nel medesimo intorno, tra i quali, in particolare, risalta la vicinanza all’aerogeneratore PL11 alla Chiesa di Santa Barbara, nel comune di Bonnanaro) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili, considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso

più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico ed architettonico nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici che architettonici e paesaggistici, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio:



(da "Carta presenze archeologiche", elaborato n. EL.75, codice n. S.A. R4a, ove si riportano, in verità, anche i beni culturali architettonici ricadenti nell'area vasta interessata dal progetto in esame)

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da IVPC POWER 8 S.p.A.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 22/11/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 22/11/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

MA

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023, in particolare con il paragrafo *B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005* ("... *La relazione paesaggistica allegata all'istanza, corredata degli allegati di progetto, risulta non conforme al DPCM 12/12/2005 per: - assenza della verifica degli elementi indicati nel DPCM; - assenza della esatta descrizione di tutte le opere in progetto da eseguire sulle aree sottoposte a tutela; - assenza di una puntuale analisi del contesto; - assenza di una ricognizione dei beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati dalle opere e di quelli presenti nel territorio in esame; - assenza di analisi della compatibilità delle opere in progetto con le caratteristiche del contesto e con il regime vincolistico delle aree interessate dagli interventi; carenza dell'analisi della visibilità dell'impianto da tutti i punti di osservazione accessibili al pubblico e dai principali beni culturali presenti; assenza dell'analisi dell'incidenza delle opere in progetto sui beni culturali direttamente interessati o in prossimità; - carenza di un'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori coincidenti, contigui, prossimi a quello in progetto e nell'area vasta; assenza di documentazione fotografica dei beni culturali direttamente interessati o prossimi all'impianto (almeno tre Km), delle aree direttamente interessate da tutte le opere e delle aree maggiormente rappresentative del contesto; - carenza di fotosimulazioni da tutti i punti di osservazione accessibili al pubblico e dai principali beni culturali presenti e assenza di fotosimulazioni post operam delle aree direttamente interessate da tutte le opere ...*").

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 30/11/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 05/12/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la realizzazione del "PARCO EOLICO MONTE PELAU"**, costituito da **11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo e Ittiri, nella provincia di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco
Rosario
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
Turismo
13.12.2023 10:35:58
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

MIC

MIC_SS-PNRR

27/11/2023

0027724-A

[34.43.01/10.230.2/2021]

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 9295] PROVINCIA SASSARI (comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo e Ittiri) – Progetto per la realizzazione del “PARCO EOLICO MONTE PELAU”, costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse – Progetto definitivo.
Procedura riferita al decreto legislativo n.152 del 2006 – VIA (art.23 – PNIEC).
Rif. Vs. nota n. 3916 del 16.03.2023, Ns. prot. n. 4111 del 17.03.2023.
Proponente: IVC POWER 8 S.p.A.
Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro. Parere negativo.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

L’area interessata dalle opere in progetto è ubicata sul Monte Pelao, nei territori comunali di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo: è prevista l’installazione di 11 aerogeneratori con altezza al mozzo pari a 105 m, diametro del rotore di tipo tripala pari a 150 m e altezza totale di 180 m.

L’ubicazione delle turbine è la seguente: n. 4 nel comune di Bessude, n. 4 nel comune di Borutta, n. 2 nel comune di Bonnanaro e n. 1 nel territorio comunale di Siligo.

Il parco eolico, per il quale è prevista una potenza in immissione pari a 66 Mw, si raccorderà alla RTN mediante cavidotto interrato, - posato ad una profondità minima di 1,20 m dal piano di campagna per mezzo di una trincea di scavo ampia 60 cm, che attraverserà il territorio di Bessude, Borutta, Bonnanaro Siligo, e Ittiri, per uno sviluppo lineare complessivo pari a 23,032 km, per poi confluire nel nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, situato nel comune di Ittiri.

Nei punti di intersezione tra la rete in cavo ed infrastrutture esistenti (condotte irrigue, canali, tombini stradale, sottoservizi, ecc.) si prevede la possibilità di utilizzo della tecnica T.O.C. (perforazione orizzontale teleguidata).

Per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale è previsto il collegamento diretto dell’impianto di utenza, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, con ingresso in cavo interrato. La soluzione di connessione è stata fornita da TERNA, quale Gestore della RTN.

Per quanto attiene la viabilità funzionale al parco è previsto l’adeguamento di parte di quella esistente estesa 6,758 km e la costruzione di nuove strade per 5,66 km: la viabilità di progetto interna al parco eolico avrà una larghezza massima netta della carreggiata pari a 5,00 m; la fondazione stradale sarà di tipo drenante con materiale arido di cava dello spessore massimo di 50 cm posato su geotessile, con sovrastante strato in misto granulare stabilizzato dello spessore massimo di 10 cm. Il pacchetto fondale sarà compattato mediante rullatura.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Oltre alla viabilità di progetto permanente si prevedono interventi di adeguamento per alcuni tratti della viabilità esistente, nonché allargamenti e tratti di viabilità temporanea da dismettere alla fine dei lavori di trasporto e montaggio degli aerogeneratori: le turbine saranno trasportate dal porto di Porto Torres all'area in cui è in progetto l'impianto.

Si prevede poi la costruzione di piazzole temporanee per il montaggio degli aerogeneratori di forma poligonale. Dopo la fase di montaggio degli aerogeneratori, la superficie di ciascuna piazzola sarà ridotta attraverso il "ricoprimento" parziale con uno strato di terreno vegetale proveniente dagli scavi e riutilizzato nel rispetto della normativa vigente. La piazzola definitiva sarà mantenuta piana e carrabile, allo scopo di consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione. La parte eccedente utilizzata nella fase di cantiere, che verrà ricoperta con riporto di terreno vegetale, sarà "rinaturalizzata" con semina di specie erbacee.

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi interessati dalle opere, l'altopiano del Monte Pelao presenta una morfologia pianeggiante con leggera pendenza verso sud.

L'area è a vocazione prevalentemente agricola, con numerosi allevamenti ovini e bovini.

Si deve rilevare che sempre sul Monte Pelao è in progetto un ulteriore impianto eolico denominato "Monte Pizzinnu", composto da 8 turbine di altezza pari a 230 m (ID_8692): si evidenzia che le turbine dei due impianti sono molto prossime tra loro e in alcuni casi le posizioni potrebbero addirittura sovrapporsi.

L'area interessata dalla realizzazione del parco eolico è situata nella parte nord occidentale della Regione Sardegna e, più precisamente, nella parte a sud ovest del territorio della Provincia di Sassari, interamente ricadente sull'altopiano basaltico del Monte Pelao (730 m s.l.m.), che rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, incorniciato dai centri abitati di Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta. Il cavidotto attraversa, nel tratto finale, anche il territorio di Ittiri, dove si trova la Stazione elettrica RTN. La superficie direttamente interessata dall'intervento, comprensiva anche di piazzole e di viabilità di cantiere, è molto estesa (46.600 m²) e risulta costituita principalmente da terreni adibiti a pascoli alternati a formazioni boschive. La morfologia del territorio è caratterizzata da paesaggi collinari vulcanici con zone boscate che accompagnano le pendici dei rilievi, in particolare verso l'abitato di Siligo, la cui altitudine media è di circa 650 m s.l.m., intervallati da estese pianure, quali le piane di Giave e del Bidighinzu. Il sito è inoltre caratterizzato dall'invaso artificiale del Lago Bidighinzu, dal Riu Bidighinzu e da altri corsi d'acqua che scorrono nelle incisioni vallive che delimitano i versanti del Monte Pelao; nel contesto in esame sono inoltre presenti numerosi accumuli localizzati d'acqua legati al ristagno sulle superfici basaltiche impermeabili identificabili come "Stagni temporanei mediterranei".

L'area di progetto è inclusa prevalentemente nella regione storica del Meilogu, in minima parte anche nella regione storica del Montacuto e, solo nella parte terminale del cavidotto in prossimità della Stazione elettrica di Ittiri, nella regione storica del Sassarese, tutte appartenenti al più ampio macro paesaggio rurale del Logudoro, così come riportato nell'Atlante dei Paesaggi Rurali. Tale paesaggio si è definito fino alla prima metà del '900 sulla base di attività agricole, zootecniche, forestali e insediative rurali, nel quale il contributo antropico secolare è avvenuto in connubio con le caratteristiche del territorio, così che ancora oggi mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario e della transumanza, con presenza di alcuni edifici sparsi nel territorio e adibiti ad attività agro-pastorali, ma in generale con un basso grado di antropizzazione; il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, soprattutto per la presenza di uno dei cinque monumenti naturali denominati nell'insieme "Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru". Il Monte Pelao, in particolare, percorso da numerosi sentieri turistici ed escursionistici, del Meilogu costituisce l'elemento identificativo e l'attrazione turistica principale insieme ai tanti monumenti archeologici e architettonici presenti sulle sue propaggini.

Il paesaggio rurale in esame risulta caratterizzato dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali, stalle, fienili, ovili in pietra, numerose antiche "pinnettas" in pietra, neviere, oltretutto da una trama degli appoderamenti caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri, sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; la copertura vegetale del territorio risulta costituita prevalentemente da specie erbacee, da porzioni di colture arboree



naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea e per molti tratti da bosco sulle pendici dell'altopiano del Monte Pèlao, in cui dominano le querce.

L'assetto del paesaggio nell'area vasta di progetto è caratterizzato quindi da un sistema prevalentemente agro-pastorale omogeneo, in cui si riconoscono chiaramente i sistemi insediativi prevalenti (dei centri abitati e produttivi), i sistemi rurali e agricoli e quelli della rete delle connessioni infrastrutturali che li attraversano. Al sito scelto per la dislocazione dell'impianto si accede dalla SS 131, dalla SP 23 e dalla SP 41bis; oltre a tali strade principali è presente una fitta rete di strade secondarie comunali che permettono di raggiungere il sito di progetto, fino alla Stazione RTN ubicata in prossimità della SS 131bis, costeggiando il lago Bidighinzu.

È da segnalare in particolare la densa presenza di emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'impianto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario; in particolare l'area in esame risulta direttamente interessata dalla presenza del sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, che si trova nella parte settentrionale dell'ampio tavolato che caratterizza la sommità del Monte omonimo, in posizione dominante sulle vallate sottostanti: si alternano al suo interno strutture nuragiche (santuario) e medievali (castello di La Capula, comprendente anche i resti della Chiesa di Sant'Antonio).

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione archeologica (SA_R4_VERIFICA_INTERESSE_ARCHEOLOGICO) e le carte allegate (SA_R4a_CARTA_DEI_SITI_ARCHEOLOGICI; SA_R4b_CARTA_RISCHIO_ARCHEOLOGICO) redatte dagli archeologi dott. Luca Sanna e dott.ssa Barbara Panico, in possesso dei requisiti previsti per legge.

La stessa relazione, assieme al Template Gis non presente sul sito del MITE, è stata trasmessa a questa Soprintendenza (prott. nn. 1969 del 08.02.2023, prot. 2233 del 14.02.2023, e 2241 del 14.02.2023) per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Con nota prot. 2991 del 28.02.2023 questo Ufficio ha evidenziato che *"la documentazione prodotta è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022); tuttavia non sono stati trasmessi:*

- *uno stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;*
- *il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).*

Dall'esame della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle carte allegate, inoltre, emerge che:

- *il MOPR è definito solo per l'area relativa all'impianto ma non attorno al cavidotto e alle altre opere di connessione;*
- *non sono stati perimetrati i MOSI nell'area prossima al cavidotto;*
- *non sono menzionate le lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico;*
- *non si fa riferimento ad eventuali lavorazioni per la modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico;*
- *non sono rappresentate cartograficamente le perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi*



dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari": le aree di tutela integrale dovranno coincidere con le perimetrazioni dei MOSI;

- il nuraghe chiamato S'Ena nella relazione risulta vincolato con il nome di Su Monte;
- non sono indicate in cartografia le nuove possibili emergenze individuate durante le ricognizioni;
- nel Template Gis e nella carta relativa alla visibilità del suolo manca la valutazione di alcuni tratti di cavidotto;
- nella carta del potenziale è presente solo il tracciato delle opere in progetto, il MOPR relativo alla parte dell'impianto e i MOSI poligonali.

Tutto ciò premesso si chiede di integrare la documentazione nel seguente modo:

- trasmissione dello stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva;
- andranno prese in considerazione le eventuali lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico e alla modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico;
- andrà definito un MOPR attorno al cavidotto di 500 m per lato e andranno inseriti i MOSI dei siti presenti al suo interno;
- tutte le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR andranno perimetrare come MOSI: quelli più prossimi all'impianto dovranno essere poligonali, mentre quelli più lontani potranno eventualmente essere cartografati come puntuali;
- dovranno essere inseriti nel Template Gis e nelle carte i perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e valutazione della correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrare: le aree di tutela integrale possono essere considerati come confini dei MOSI;
- il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Borutta, Bessude, Bonnanaro e Ittiri) andrà perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/vincoli);
- nel caso un MOSI poligonale, come quello del Santuario nuragico e insediamento medievale di Monte Sant'Antonio, ricalchi il perimetro di un'area di tutela integrale che racchiuda al suo interno più emergenze archeologiche si dovranno indicare in un layer puntuale le singole emergenze identificate, che dovranno essere descritte all'interno del MOSI poligonale;
- le nuove emergenze archeologiche individuate in ricognizione andranno inserite nel Template Gis e nelle carte o come MOSI, quando ben identificabili e interpretabili, o con un layer a parte se trattasi di cumuli di spietramento o tracce non meglio interpretabili;
- andranno integrati gli elaborati relativi alla visibilità del suolo con i tratti ricogniti mancanti;
- andrà integrata la carta del potenziale con tutte le emergenze individuate."

Ad oggi, questa Soprintendenza non ha ricevuto riscontro alla nota di richiesta di integrazioni.

Da un esame più approfondito della documentazione trasmessa, a integrazione di quanto già evidenziato sopra, si comunica che:

- sono state effettuate le ricerche bibliografiche e di archivio;
- lo studio del territoriale, a quanto dichiarato nella VPIA, ha preso in considerazione l'area compresa entro il buffer di 1,800 km circa (fascia di 600 metri per lato) rispetto alle opere in progetto;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- nella VPIA sono elencati i vincoli presenti nei territori interessati dal progetto più prossimi all'impianto; gli stessi sono stati perimetrati sulle carte come MOSI: si segnala che nel caso del Complesso archeologico di San Pietro di Sorres il perimetro del MOSI appare più ridotto rispetto a quello del vincolo;
- nella VPIA è presente anche l'elenco dei Beni cartografati nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS nei Comuni interessati dal progetto: i più prossimi alle opere di connessione non sono rappresentati sulle carte e di conseguenza non è stato perimetrato nemmeno il buffer di 100 m attorno ad essi, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR;
- in tutte le aree interessate dal progetto sono state effettuate le ricognizioni, ad esclusione del tratto a sud dell'aerogeneratore PL10 che arriva ai margini del Comune di Cheremule per il quale non è presente la documentazione;
- la fotointerpretazione è stata effettuata su tutta l'area interessata dal progetto attraverso le immagini satellitari del geo portale Regione Sardegna (riprese ortofoto del 1954-55, 1968 e 1977-78);
- non è stata prodotta la carta della visibilità dei suoli riscontrata in ricognizione, e le indicazioni possono essere desunte solo dal Template Gis che, come evidenziato nella nota con la quale sono già state chieste delle integrazioni, risulta incompleto per alcuni tratti;
- sul Template Gis sono georeferenziati n. 2 punti, in Comune di Borutta, al confine con Cheremule, ma non viene specificata la loro funzione (aree di trasbordo o di cantiere?);
- il rischio archeologico connesso alle opere in progetto è stato valutato da basso ad alto, in relazione alla minore o maggiore prossimità alle emergenze archeologiche individuate: occorre rilevare che nelle aree risultate non accessibili o con visibilità bassa durante le ricognizioni il rischio archeologico va considerato almeno medio: considerato anche che nei pressi delle lavorazioni funzionali alla posa del cavidotto sono localizzate diverse emergenze archeologiche non posizionate sulle carte e che anche nelle schede di ricognizione sono segnalate diverse evidenze prossime al tracciato, il rischio archeologico connesso alle lavorazioni non può essere considerato basso.

Si evidenzia anche che sono presenti delle discrepanze tra il rischio archeologico connesso con la posa del cavidotto presentato nella carta SA_R4b (ovunque basso ad eccezione della zona prossima al Dolmen di Runala dove è considerato alto) e quanto invece evidenziato nella relazione di VPIA (posa cavidotto nei pressi del Dolmen di Runala considerata a rischio archeologico medio, così come tratta in prossimità del Nuraghe Petrosu e dell'antica viabilità individuata nei pressi di Nuraghe Ilde e non posizionate sulle carte);

- non è stato analizzato il rischio archeologico relativo alle opere previste a sud dell'aerogeneratore PL10 (supposti lavori sulla strada?, posa cavidotto?, aree di cantiere o trasbordo?)

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

I territori di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni.

Per l'epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janas di Enas de Cannua, di Corona Moltana (da cui prende il nome la *facies* del Bronzo Antico A1 all'interno della Cultura di Bonnanaro) e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari.

Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con resti dei relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta, Nuraghe Mura 'e Sai, con il suo insediamento), eccezionale importanza riveste il santuario di Monte Sant'Antonio, posto in posizione dominante sul territorio circostante. Questo è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura: il sito, sebbene solo parzialmente indagato, ha



restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l'età del ferro. Le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione.

La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata, tra le altre cose, dall'insediamento di Mesumundu (un edificio chiesastico di età bizantina, costruito su un impianto termale di età romana).

L'epoca medievale è documentata, oltre che dalle numerose chiese attestate nel territorio, anche dal villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant'Antonio.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo viste le carenze riscontrate nella VPIA, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall'impianto in progetto.

Gli elenchi riportano i siti cartografati nella VPIA e sono integrati con i dati derivanti dalla VPIA presentata per l'impianto eolico di Monte Pizzinnu (ID_8692) e da altri elementi noti a questo Ufficio (ad es. verbali di copianificazione).

Non sono comprese nell'elenco le emergenze individuate in ricognizione, menzionate nella VPIA nella parte in cui si calcolano le distanze dalle opere in progetto, poiché non è chiaro il loro posizionamento.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Comune di Siligo

- Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990)
- Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990)

Comune di Borutta

- Complesso archeologico di San Pietro di Sorres (DM del 12.02.1987 – vincolo diretto e indiretto)

Comune di Bessude

- Nuraghe Su Monte (S'Ena nella VPIA) (DM del 20.02.1969)
- Ipogeo funerario eneolitico Enas de Cannuja (DM del 09.09.1963)

Comune di Cheremule

- Nuraghe Possilva (DM del 20.07.1989)

Comune di Torralba

- Domus de janas Nughedu (DM del 14.07.1968)

Comune di Ittiri

- Dolmen di Runala (DM del 29/05/1963)

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Comune di Bessude

- Nuraghe San Teodoro (ID_PPR_3222)
- Necropoli San Teodoro (ID_PPR_581)
- Chiesa San Teodoro (ID_PPR_240)



- Domus de janas Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_3220)
- Nuraghe Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_404)
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_583)
- Chiesa di Santa Maria de Nuraghes (ID_PPR_582)
- Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227)
- Nuraghe Pumari (ID_PPR_3219)
- Necropoli a domus de janas di Pumari (ID_PPR_239)
- Nuraghe Iscala Ilde (ID_PPR_3221)
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- Nuraghe Cannisones (ID_PPR_5)
- Insediamento Cannisones (ID_PPR_3225)
- Nuraghe e Insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)

Comune di Borutta

- Nuraghe Su Gigante (ID_PPR_3468)
- Nuraghe Sa Tanca Noa (ID_PPR_3229)

Comune di Bonnanaro

- Nuraghe Sa Colte (ID_PPR_3232)
- Chiesa di Santa Maria Iscalas (ID_PPR_10132)
- Nuraghe Lucas (ID_PPR_3236)
- Nuraghe Taeddas (ID_PPR_3241)
- Nuraghe Tziu Marras (ID_PPR_3229)
- Chiesa di San Basilio (ID_PPR_587)
- Nuraghe Nieddu (ID_PPR_3238)
- Villaggio medievale abbandonato di Nigor (ID_PPR_585)
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_586)
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3231)

Comune di Cheremule

- Nuraghe S'Alvaru Ladu (ID_PPR_3467)
- Nuraghe Tippiri (ID_PPR_3463)
- Nuraghe Coronedda (ID_PPR_3470)

Comune di Thiesi

- Nuraghe Possilva (ID_PPR_4405)
- Nuraghe Tucchesi (ID_PPR_4411)
- Nuraghe sn. (ID_PPR_4406)

Comune di Banari

- Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio: comprende al suo interno i Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990), il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990) e il Nuraghe Su Cherchizzu.

Altri elementi di interesse archeologico



Comune di Borutta

- Nuraghe e insediamento Sa Mura 'e Sai
- Insediamento Lidanis
- Nuraghe Lidanis
- Nuraghe Monte Rolea
- Grotta Bau 'e Grutta

Comune di Bessude

- Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta I e II
- Domus de janas Enas de Cannuja I (le atre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)
- Nuraghe Badde
- Insediamento Monte Ruinas
- Nuraghe Cuccuada o Monte Pelao

Comune di Bonnanaro

- Nuraghe Bega
- Insediamento Bega
- Nuraghe Pentuma
- Nuraghe Frades Cordas
- Nuraghe Maria Deriu
- Nuraghe Murunis
- Nuraghe Mastru Elias

Comune di Siligo

- Nuraghe Littu

Comune di Thiesi

- Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- Nuraghe Su Casteddu
- Nuraghe Badde Maltine
- Nuraghe Sa Coa 'e Su Cantaru
- Chiesa e Villaggio medievale abbandonato di Savren
- Chiesa di Santu Sistu
- Nuraghe Santu Sistu
- Nuraghe Santu Bainzu
- Chiesa di San Gavino
- Nuraghe Monte Folte
- Necropoli a domus de janas Corini

Comune di Torralba

- Villaggio medievale di Tailo
- Nuraghe Paule
- Domus de janas Paule

Comune di Ittiri

- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del dolmen loc. Runara -DM del 29/05/1963)



- Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del dolmen loc. Runara - DM del 29/05/1963)
- Sito romano su Aldosu-Runala
- Capanna Runara
- Villaggio nuragico Runara
- Nuraghe Runara

A.2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi. Il quadro potrebbe essere incrementato con le integrazioni richieste per la VPIA.

PL 01:

- 20 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (aerogeneratore all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 700 m circa da Nuraghe Su Littu
- 330 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 920 m circa da Nuraghe Bega
- 940 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 1000 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1300 m circa da Insediamento Bega
- 1470 m circa da Nuraghe Lucas
- 1500 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari

PL02:

- 640 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (piazzola di pochissimo esterna dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 340 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 340 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 450 m circa da Nuraghe Bega
- 750 m circa da Insediamento Bega
- 1080 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1100 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1240 m circa da Nuraghe Lucas
- 1360 da Nuraghe Taeddas
- 1440 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1600 m circa da Nuraghe Frades Cordas

PL03:

- 540 m circa da Nuraghe Su Monte
- 850 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 910 m circa da Nuraghe Bega
- 1000 m circa da Insediamento Bega
- 1150 m da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro
- 1300 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio
- 1300 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1350 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 1600 m circa da Nuraghe Lucas

- 1600 m circa da Nuraghe Taeddas



PL04:

- 120 m circa da Nuraghe Su Monte
- 890 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 970 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1070 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 1250 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1470 m circa da Nuraghe Coa 'e Su Cantaru
- 1490 Insediamento Bega
- 1550 Nuraghe Bega
- 1550 m circa da Necropoli a domus de janas di Pumari
- 1590 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 1580 m circa da Chiesa Santa Barbara
- 1600 m circa da Nuraghe, Necropoli San Teodoro e Chiesa di San Teodoro

PL05:

- 690 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1140 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1390 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1170 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1410 m circa da Insediamento Lidanis
- 1420 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1550 m circa da Nuraghe Sa Mura 'e Sai

PL06:

- 550 m circa da Insediamento Bega
- 810 m circa da Nuraghe Su Monte
- 850 m circa da Nuraghe Bega
- 940 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 1050 m circa da Nuraghe Taeddas
- 1070 m circa da Nuraghe Pentuma
- 1150 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1280 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1320 m circa da Nuraghe Neddu, Villaggio Medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1350 m circa da Nuraghe Lucas
- 1350 m circa da Nuraghe Tziu Marras
- 1410 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1470 m circa da Nuraghe Cuccuada

PL07

- 580 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 790 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1180 m circa da Nuraghe Lidanis
- 1190 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1200 m circa da Nuraghe Pentuma
- 1280 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1300 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1480 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1500 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai



- 1530 m circa da Nuraghe Bau Grutta
- 1570 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1600 m circa da Nuraghe Taeddas

PL08:

- 380 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 680 m circa da Insediamento Lidanis
- 770 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai
- 1240 m da Grotta Bau Grutta
- 1250 m circa da Nuraghe Badde Maltine
- 1260 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e sa Giua
- 1270 m circa da Nuraghe Su Monte
- 1390 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 1510 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 1600 m circa da Nuraghe Coa 'e Su Cantaru

PL09

- 650 m circa da Insediamento Lidanis
- 800 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 800 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 900 m circa da Grotta Bau Grutta
- 970 m circa da Nuraghe Sa Mura 'e Sai
- 1100 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 1250 m circa da Complesso archeologico di San Pietro di Sorres
- 1500 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 1600 m circa da Nuraghe Su Monte

PL10

- 100 m da Nuraghe Mura 'e Sai
- 130 m da Insediamento Lidanis
- 530 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 670 m circa da Grotta Bau Grutta
- 1190 m circa da Nuraghe Badde Maltine
- 1250 m circa da Complesso archeologico di San Pietro di Sorres
- 1530 m circa da Nuraghe Sa Mandra 'e Sa Giua
- 1550 da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 1570 m circa da Nuraghe Possilva (Thiesi)

PL11

- 40 m circa da Nuraghe Sa Colte
- 370 m circa da Chiesa di Santa Maria Iscalas
- 500 m circa da Nuraghe Nieddu, Villaggio medievale abbandonato di Nigor e Chiesa di San Basilio
- 760 m circa da Nuraghe Pentuma
- 860 m circa da Nuraghe Maria Deriu
- 1150 m circa da Nuraghe Frades Cordas
- 1230 m circa da Nuraghe Tziu Marras
- 1230 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3231)
- 1320 m circa da Nuraghe Taeddas
- 1470 m circa da Insediamento Bega



Area di trasbordo o di cantiere?

- 90 m circa da Nuraghe Possilva (Cheremule)
- 110 m da Nuraghe Su Gigante
- 480 m da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 650 m da Nuraghe Possilva (Thiesi)
- 850 m circa da Nuraghi S'Alvaru Ladu e Tippiri
- 1000 m circa da Villaggio medievale di Tailo
- 1120 m circa da Nuraghe Coronedda

Sottostazione Elettrica Utente:

- 550 M circa da Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. Del 29/05/1963)
- 400 m circa da Nuraghe Runara
- 400 m circa da Sito romano Su Aldosu-Runala
- 400 m circa da Villaggio nuragico Runara
- 1400 m circa da Nuraghe Farre

Cavidotto e strade:

- 0 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 0 m da Nuraghe Su Gigante
- 6 m circa da Nuraghe Possilva (Cheremule)
- 40 m circa da Domus de janas e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes
- 50 m circa da Nuraghe Pedrosu
- 110 m circa da Nuraghi Domo Mandra 'e Borutta
- 110 m circa da Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio
- 120 m circa da Chiesa di Santa Barbara (Bessude)
- 120 m circa da Nuraghe Sa Tanca Noa
- 170 m circa da Nuraghe Mura 'e Sai
- 170 m circa da Nuraghe Su Monte
- 180 m circa da Insediamento Monte Ruinas
- 180 m circa da Nuraghe Cuccuada
- 200 m circa da Insediamento Lidanis
- 250 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 300 m circa da Nuraghe Su Casteddu
- 500 m circa da Nuraghe Iscala de Ilde
- 700 m circa da Nuraghe e Insediamento di Cannisone
- 900 m circa da Ipogeo funerario eneolitico Enas de Cannuja
- 920 m circa da Nuraghe e Insediamento di S'Ena 'e Mesu o Muruidda

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico si segnala quanto segue:

- l'impianto eolico in progetto è localizzato sul Monte Pelao, ricco di emergenze archeologiche relative soprattutto all'epoca nuragica;
- il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, vincolato con DM del 12.01.1990 e Copianificato ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR, dista solo 20 m dall'aerogeneratore PL01 e la stessa turbina risulta all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene;



- la piazzola dell'aerogeneratore PL02 risulta di pochissimo esterna dell'area di tutela condizionata dello stesso Sito pluristratificato sopra citato;
- l'aerogeneratore PL04 risulta molto prossimo (a circa 120 m) al Nuraghe Su Monte, vincolato con DM del 17.05.1969;
- l'aerogeneratore PL10 risulta vicinissimo al Nuraghe Mura 'e Sai (a circa 100 m);
- l'aerogeneratore PL11 risulta nelle immediate vicinanze del Nuraghe Sa Colte (a circa 40 m): in questo caso, considerato che il Nuraghe Sa Colte deve essere identificato con il Nuraghe s.n. ID_PPR_3232, la piazzola e l'aerogeneratore in progetto ricadono all'interno del buffer di 100 m previsto attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR;
- il cavidotto, le strade di nuova costruzione o necessarie di adeguamenti, le possibili aree di trasbordo o cantiere (per le quali la funzione è solo supposta) sono prossimi a diverse emergenze archeologiche: è necessario verificare puntualmente l'impatto che le lavorazioni in progetto potrebbero provocare sul Nuraghe Su Gigante (del quale andrebbe verificata l'esistenza), sul Nuraghe Possilva (Cheremule), sulle Domus de janas e sul Nuraghe Cuzadu 'e Cheja, sulla Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, sul Nuraghe Pedrosu e sull'area di Runala (sia quella vincolata per la presenza del Dolmen che quella antistante dove tra le altre cose è segnalato l'insediamento romano di Su Aldosu-Runala);
- per l'area in cui dovrebbero essere posizionati gli aerogeneratori il rischio archeologico è stato valutato in generale medio e alto; è stato considerato basso solo per aree in cui sono in progetto aerogeneratori (PL08 e PL09);
- non appare opportuno indicare un rischio archeologico basso per le aree in cui in ricognizione è stata riscontrata una visibilità bassa dove non è stato possibile accedere: in queste zone il rischio archeologico connesso alle lavorazioni deve essere considerato almeno medio;
- per quanto attiene l'impatto visivo che l'opera potrebbe avere sui beni archeologici presenti nell'area, si evidenzia che nelle fotosimulazioni i punti di scatto non corrispondono mai con i beni archeologici sopra elencati;
- si rileva inoltre che in base a quanto evidenziato nella Relazione tecnica sulla gittata massima degli elementi rotanti in caso di incidente (S_P_R8), la distanza indicativa che può essere raggiunta da una pala di un generatore del tipo in progetto che si distacchi dal mozzo sia di circa 105,70 m: il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio, i Nuraghi Sa Colte, Sa Mura 'e Sai sono localizzati quindi entro questa distanza dagli aerogeneratori più prossimi e pertanto correrebbero il pericolo di essere danneggiati da un eventuale distacco del rotore. Inoltre, anche l'eventuale caduta dell'intero aerogeneratore impatterebbe direttamente sui siti sopra menzionati.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, considerato che la richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con nota prot. 2991 del 28.02.2023 non è stata riscontrata, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- dovrà essere trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- andrà definito un MOPR attorno al cavidotto di 500 m per lato e andranno inseriti i MOSI dei siti presenti al suo interno;
- tutte le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR andranno perimetrate come MOSI: quelli più prossimi all'impianto dovranno essere poligonali, mentre quelli più lontani potranno eventualmente essere cartografati come puntuali;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- dovranno essere inseriti nel Template Gis e nelle carte i perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e dovrà essere valutata la correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrate: le aree di tutela integrale possono essere considerati come confini dei MOSI;
- il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Borutta, Bessude, Bonnanaro e Ittiri) andrà perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/vincoli);
- nel caso un MOSI poligonale, come quello del Santuario nuragico e insediamento medievale di Monte Sant'Antonio, ricalchi il perimetro di un'area di tutela integrale che racchiuda al suo interno più emergenze archeologiche si dovranno indicare in un layer puntuale le singole emergenze identificate, che dovranno essere descritte all'interno del MOSI poligonale;
- le nuove emergenze archeologiche individuate in ricognizione andranno inserite nel Template Gis e nelle carte o come MOSI, quando ben identificabili e interpretabili, o con un layer a parte se trattasi di cumuli di spietramento o tracce non meglio interpretabili;
- nella VPIA andranno prese in considerazione anche le lavorazioni funzionali alla modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto di Porto Torres, in cui sbarcheranno, all'area in cui verrà creato il parco eolico;
- andranno integrati gli elaborati relativi alla visibilità del suolo con i tratti ricogniti mancanti;
- si dovranno meglio specificare le lavorazioni previste a sud dell'aerogeneratore PL10 (le possibili aree di trasbordo o cantiere, possibili adeguamenti stradali?) e, nel caso siano previsti scavi nel sottosuolo e movimento terra, integrare la carta del rischio archeologico con la valutazione dello stesso anche per queste lavorazioni;
- andranno corrette le discrepanze presenti tra carte e VPIA per la valutazione del rischio archeologico;
- andrà integrata la carta del potenziale con tutte le emergenze individuate in un buffer di 3 km attorno all'impianto (quelle presenti entro 500 m dal cavidotto e entro 1600 m dall'impianto andranno cartografate come MOSI);
- andrà verificato puntualmente, con descrizione intervento e documentazione fotografica delle aree interessate, l'impatto che le lavorazioni in progetto potrebbero provocare sul Nuraghe Su Gigante (del quale andrebbe verificata l'esistenza), sul Nuraghe Possilva (Cheremule) (nel caso in cui parte dell'opera si estenda anche in questa zona, come potrebbe apparire dalle planimetrie presenti sulla VPIA), sulle Domus de janas e sul Nuraghe Cunzadu 'e Cheja, sulla Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, sul Nuraghe Pedrosu e sull'area di Runala (sia quella vincolata per la presenza del Dolmen che quella antistante dove tra le altre cose è segnalato l'insediamento romano di Su Aldosu-Runala)
- il Template dovrà essere aggiornato con tutte le integrazioni sopra richieste;
- dovranno essere presentate le fotosimulazioni considerando come punti di scatto tutti i monumenti ricompresi entro un buffer di 3 km dall'impianto in progetto.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- per quanto attiene l'eventuale utilizzo della tecnica "no-dig", questa potrebbe essere autorizzata solo a quote certamente non impegnate da depositi archeologici e solo in caso di produzione di documentazione attestante inequivocabilmente la situazione sopra enunciata. In caso non sia possibile attestare ciò, la tecnica "no-dig" potrà essere utilizzata solo per il superamento di interferenze, ove la posa del cavidotto non possa avvenire in altro modo (ad es. corsi d'acqua, prescrizioni ANAS che non consentono di effettuare trincee su strada), descrivendo puntualmente e georeferenziando le stesse all'interno di appositi elaborati progettuali: in questi casi un professionista archeologo, a ciò incaricato dalla committenza, dovrà sorvegliare i pozzetti in ingresso e uscita creati per effettuare le trivellazioni;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- si ravvisa inoltre già da ora la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 e del relativo allegato I.8 del d. Lgs. 36/2023, con l'esecuzione di indagini stratigrafiche, a spese del committente, in corrispondenza delle aree in cui il rischio archeologico connesso con la costruzione dell'impianto (sia per gli aerogeneratori che per le opere di connessione) sia stato considerato da medio ad alto, previa redazione di un relativo *Piano* a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano, scaricabili dal seguente link:

https://beniculturaliit-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pina_corraine_cultura_gov_it/EmMl3u6nx7pCr91MS5V4LfsB39b-GNNluua5LAhh5UwNsA?e=by328E:

- prott. nn. 1969 del 08.02.2023, prot. 2233 del 14.02.2023, e 2241 del 14.02.2023;
- prot. 2991 del 28.02.2023.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto non ricadono su aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, tuttavia sono da segnalare nelle aree limitrofe:

- nel comune di Giave, al confine dell'abitato e a circa 8,90 km dall'impianto, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale San Cosimo", giusto "DM 2 ottobre 1961", nel quale si evidenzia l'interesse quale punto panoramico: "*Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà fino al Monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura”;

- nel comune di Siligo, a nord del centro abitato a circa 1,90 km dal parco eolico in progetto, la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata *Su Nuraghe*” (D.M. 16.09.1970), nel quale si evidenzia l’interesse perché *“presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale”*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Dall’inquadramento delle opere in progetto sul database di Sardegna Geoportale è evidente che le stesse opere interesserebbero direttamente beni paesaggistici di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004 o ricadrebbero in prossimità o in aree contermini ai seguenti beni paesaggistici tutelati:

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **b)**: il lago del Bidighinzu, a circa 4,5 km ad ovest dell’aerogeneratore PL04, mentre alla relativa fascia di tutela paesaggistica dei 300 m risulta sovrapposto per un lungo tratto il cavidotto di connessione nel territorio di Bessude, contermini al lago;

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **c)**: il Riu Bidighinzu, col quale interferirebbe, nel territorio di Bessude, il cavidotto di connessione alla stazione “Ittiri”, che attraverserebbe quindi anche la fascia di tutela di 150 m; Il Torrente Banzos, attraversato dal cavidotto; inoltre, tra i molti corsi d’acqua che attraversano l’area di impianto ma non risultano direttamente interessati dalle opere, si segnalano altri due corsi d’acqua tutelati, il Riu Mannu, situato a circa 2,25 km dalla stazione “Ittiri”, ed il Riu Badde Mela, distante circa 2 km dal cavidotto;

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **h)**: aree gravate da usi civici particelle catastali F. 18 Mapp.li 5-9 e particella catastale F. 33 Mapp.le 2, tutte nel Comune di Bessude, sulle quali verrebbero posizionati gli aerogeneratori e le opere connesse;

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. **l)** il vulcano “Monte Pelau”, facente parte del Monumento naturale dei Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru”, la cui perimetrazione sembra ricomprendere l’area interessata dall’installazione dell’aerogeneratore PL04 ed una parte del tracciato del cavidotto di connessione al confine tra i territori di Bessude e Thiesi, oltreché essere contermini anche alla prevista collocazione degli aerogeneratori PL05 e PL08; il vulcano “Monte ‘Oes”, situato a circa 2,80 km dall’aerogeneratore PL09 a sud-est nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Artidu”, alla distanza di 5,00 km a sud-est dell’aerogeneratore PL11 nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Cuccuruddu”, distante circa 3,20 km, a sud-est dell’aerogeneratore PL10, nel Comune di Cheremule e i vulcani “Monte Riju” e “Monte Percia”, situati rispettivamente a circa 5,10 e 5,50 km a nord dell’aerogeneratore PL01 nel territorio di Siligo;

- ai sensi dell’art.142, 1° comma, lettera **m)**:

Comune di Siligo

- Resti archeologici di Monte Sant’Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990)
- Villaggio Medievale di Monte Sant’Antonio (DM del 12.01.1990)

Comune di Borutta

- Complesso archeologico di San Pietro di Sorres (DM del 12.02.1987 – vincolo diretto e indiretto)

Comune di Bessude

- Nuraghe Su Monte (DM del 20.02.1969)
- Ipogeo funerario eneolitico Enas de Cannuja (DM del 09.09.1963)

Comune di Torralba

- Domus de janas Nughedu (DM del 14.07.1968)

Comune di Ittiri

- Dolmen di Runala (DM del 29/05/1963) (area di vincolo direttamente interessata dalle opere)
- Nuraghe Pittigheddu (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (area di vincolo direttamente interessata dalle opere)
- Nuraghe Sa Coa ‘e Sa Femina (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (area di vincolo direttamente interessata dalle opere)

Comune di Thiesi



- Grotta Laccheddu 'e Code (DM del 30.12.1955)
- Terreno e grotta di Monte Majore (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- Terreno e nuraghe Sa Caddina (DM del 30.12.1955)
- Domus de janas di Mandra Antine (DM del 27.04.1962)
- Nuraghe Front'e Mola (DM del 28.06.1960)
- Tomba di giganti di Baddju Pirastru (DM del 28.06.1967)
- Nuraghe Possilva (DM del 20.07.1989)
- Grotta Sa Pia Rosa (DM del 30.12.1955)

Comune di Bonnanaro

- Nuraghe Toncanis (DM del 20.09.1982)

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono esternamente al Primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R., tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona d'intervento è ricompresa prevalentemente nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (in corrispondenza degli aerogeneratori PL04, PL05, PL06, PL07, PL08, PL09 e di buona parte del cavidotto) (artt. 28-29-30 delle NTA); in misura minore nelle "Aree seminaturali" destinate a "prateria" (in corrispondenza degli aerogeneratori PL01, PL02, PL03, PL10 e PL11, oltreché in alcuni tratti del cavidotto) (artt. 25-26-27 delle NTA), ed infine il cavidotto di connessione attraversa anche "Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" e "vegetazione a macchia e in aree umide" (artt. 22-23-24 delle NTA); la cabina di trasformazione "Ittiri" è situata in un'area seminaturale destinata a "prateria".

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto, risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Bessude: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 1 del 28.02.1977, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante adottata definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 34 del 23.06.1990;
- Comune di Borutta: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 27.01.2000;
- Comune di Siligo: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 04.11.2004, a cui sono succedute diverse varianti, tra cui l'ultima adottata con Deliberazione del C.C. n. 26 del 05.07.2016. Per il PUC è in corso l'adeguamento al P.P.R. ed è stata comunque conclusa la fase di copianificazione di cui all'art. 49, c. 2 delle NTA del PPR (verbale del 14.07.2021 prot. N. 10608);
- Comune di Bonnanaro: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 25.05.1998, a cui sono state apportate alcune varianti, di cui l'ultima adozione con Deliberazione del C.C. n. 21 del 24.05.2011;
- Comune di Thiesi: Programma di Fabbricazione approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 09.08.1971, a cui sono state apportate numerose varianti, tra cui l'ultima adozione definitiva con Deliberazione del C.C. n. 42 del 30.11.2016;
- Comune di Ittiri: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 30.11.2002, la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 60 del 29.12.2021.

Tutte le opere in progetto ricadono, nei diversi strumenti urbanistici interessati, all'interno della zona E agricola non conforme con le prescrizioni delle NTA. In particolare le NTA del Comune di Bonnanaro, all'art. 60-opties, e del Comune di Siligo vietano la realizzazione di impianti sul tavolato del Monte Pèlao, considerato il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

pregio ambientale e naturalistico del contesto. Inoltre si osserva che, nelle NTA del Comune di Ittiri, la tipologia di opere da eseguire, quali sottostazione di trasformazione e la adiacente stazione Terna, considerata la loro notevole estensione (superiore a 5000 m2), non rientra tra quelle realizzabili nella zona agricola E, ma da installare in zona G – “Servizi di interesse generale”.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le componenti di paesaggio con valenza ambientale indicate nel capitolo precedente, relativamente alle aree direttamente interessate dalle opere, la disciplina delle NTA del PPR all'art. 23 (“Aree naturali e subnaturali” occupate da “bosco” e “vegetazione a macchia e in aree umide”) prescrive: “1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”; all'art. 26 (“Aree seminaturali” destinate a “prateria”) prescrive: “1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.” e all'art. 29 (“Aree ad utilizzazione agro-forestale” destinate a “colture erbacee specializzate”) prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni “a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate”.

Sempre in merito ai beni paesaggistici dell'assetto ambientale del PPR direttamente interessati dalle opere, tipizzati ed individuati nella cartografia del PPR e tutelati ai sensi degli artt. 142 (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu, il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela dei 150 m ed il vulcano “Monte Pèlao”) e 143 (la fascia di tutela dei 300 m del Lago Bidighinzu, il Torrente Bazos ed il Riu Bidighinzu) del D.Lgs 42/2004, così come definiti nell'art. 17 delle NTA, insieme alle relative fasce di salvaguardia, gli stessi sono “oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità” e “Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica” (art. 18 NTA del PPR).

Sempre in merito all'assetto ambientale si evidenzia che sono sottoposte a tutela dal P.P.R. anche le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, rilevanti ai fini paesaggistici, che comprendono anche il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali (artt. 33 e 36 delle NTA), e le aree di ulteriore interesse naturalistico che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, così definite all'art. 38 delle NTA; per tali aree in base all'art. 39 “è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse”.

Per quanto concerne i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale del PPR, di matrice archeologica e architettonica, alcuni dei quali direttamente interessati dalle opere in progetto (Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu, Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina, Dolmen Sa Colte, complesso archeologico Monte Sant'Antonio), così come identificati dagli artt. 47 e 48 delle NTA del PPR, l'art. 49, c. 2 delle NTA del PPR prescrive: “sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di



larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". Il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso per i beni paesaggistici di cui all'art. 48 ricadenti nel proprio territorio, inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, individuando le zone di tutela integrale e le fasce di tutela condizionata (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608); in particolare l'area di collocazione dell'aerogeneratore PL01 ricadrebbe all'interno della fascia di tutela condizionata del Sito pluristratificato di Monte S'Antonio, per il quale la Scheda analitica del bene paesaggistico Codice Univoco 4351 vieta di fatto la collocazione, prescrivendo tra l'altro: "Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi (...) Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale del PPR, l'intervento in esame interessa direttamente alcuni beni paesaggistici ed identitari di cui agli artt. 47, 48 e 49 delle NTA del PPR sopra riportati, e numerosi sono i beni paesaggistici di matrice archeologica (già tutti citati nel precedente allegato A) e di matrice architettonica, individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, presenti nell'area di progetto, di cui si riportano di seguito esclusivamente quelli ricadenti nella fascia di impatto potenziale di 3 km dagli aerogeneratori, con evidenziazione dei beni direttamente interessati dagli interventi:

Comune di Bessude:

- Nuraghe San Teodoro (ID_PPR_3222), alla distanza di circa 1,10 km da PL01;
- Necropoli San Teodoro (ID_PPR_581), alla distanza di circa 1,10 km da PL01;
- Chiesa San Teodoro (ID_PPR_240), alla distanza di circa 1,10 km da PL01;
- Domus de Janas Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_3220), alla distanza di circa 1,10 km da PL04;
- Nuraghe Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_404), alla distanza di circa 1,10 km da PL04;
- Chiesa di Santa Maria de Nuraghes (ID_PPR_582), alla distanza di circa 1,15 km da PL04;
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_583), alla distanza di circa 1,60 km da PL04 e a 12 metri dal cavidotto (su viabilità esistente), che interesserebbe pertanto la fascia di salvaguardia di 100 metri;
- Nuraghe Pumari (ID_PPR_3219), alla distanza di circa 1,90 km da PL03;

Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (ID_PPR_5615) (già soggetto a D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987), alla distanza di circa 1,50 km da PL10;
- Nuraghe Su Gigante (ID_PPR_3468), alla distanza di circa 2,25 km da PL10;
- Nuraghe Sa Tanca Noa (ID_PPR_3329), alla distanza di circa 1,60 km da PL10;

Comune di Bonnanaro:

- Nuraghe Sa Colte (ID_PPR_3232), alla distanza di circa 215 m da PL11;
- Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_586), alla distanza di 360 m PL11;
- Chiesa di Santa Maria Iscalas (ID_PPR_10132), alla distanza di circa 470 m da PL11;
- Chiesa di San Basilio (ID_PPR_587), alla distanza di circa 600 m da PL11;
- Nuraghe Nieddu (ID_PPR_3238), alla distanza di circa 730 m da PL11;
- Villaggio medievale abbandonato di Nigor (ID_PPR_585), alla distanza di 730 m da PL11;
- Nuraghe Taeddass (ID_PPR_3241), alla distanza di 1,05 km da PL06;
- Nuraghe Lucas (ID_PPR_3236), alla distanza di circa 1,30 km da PL02;
- Nuraghe Tziu Marras (ID_PPR_3229), alla distanza di 1,30 km da PL11;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3231), alla distanza di circa 1,30 km da PL11;
- Chiesa di Nostra Signora delle Grazie (ID_PPR_588), alla distanza di circa 1,85 km da PL11;



- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3234), alla distanza di circa 1,90 km da PL06;
- Chiesa di Pertusos (ID_PPR_584), alla distanza di circa 2,00 km da PL11;
- Necropoli a Domus de Janas di Pertusos (ID_PPR_241), alla distanza di circa 2,00 km da PL11;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_3233), alla distanza di circa 2,40 km da PL11;
- Nuraghe Malis (ID_PPR_3235), alla distanza di circa 3,00 km da PL11;
- Necropoli a Domus de Janas di Sas Turre (ID_PPR_242), alla distanza di circa 3,00 km da PL11;

Comune di Cheremule:

- Nuraghe Coroneda (ID_PPR_3470), alla distanza di circa 2,75 km da PL10;

Comune di Thiesi:

- Nuraghe Possilva (ID_PPR_4405), alla distanza di circa 1,70 km da PL10;
- Chiesa di San Giovanni Battista (ID_PPR_747), alla distanza di circa 1,70 km da PL10;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4406), alla distanza di circa 1,80 km da PL10;
- Nuraghe Tucchesi (ID_PPR_4411), alla distanza di circa 2,15 km da PL10;
- Chiesa della Madonna di Seunis (ID_PPR_748), alla distanza di circa 2,30 km da PL10;
- Nuraghe Larista (ID_PPR_4401), alla distanza di circa 2,85 km da PL08;

Comune di Siligo (Beni Copianificati ex art. 49 c. 2 delle NTA del PPR):

- Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (DB Mosaico BP 2820): comprende al suo interno i Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (codice BURAS 4355), il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990) e il Nuraghe Su Cherchizzu (codice BURAS 4351), alla distanza di 20 m da P01 (aerogeneratore all'interno dell'area di tutela condizionata di tale sito, la quale risulta anche conterminare all'aerogeneratore PLO2);
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4355), alla distanza di circa 625 m da PL01;
- Nuraghe Su Littu (ID_PPR_4351), alla distanza di circa 700 m da PL01;
- Chiesa di San Vincenzo Ferrer (ID_PPR_733), alla distanza di circa 2,00 km da PL01;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4353), alla distanza di circa 2,30 km da PL01;
- Chiesa di Nostra Signora di Mesumundu (ID_PPR_731), alla distanza di circa 2,50 km da PL01;
- Rovine edificio s.n. (ID_PPR_10155), alla distanza di circa 2,50 km da PL01;
- Nuraghe Curzu (ID_PPR_4350), alla distanza di circa 2,60 km da PL01;
- Nuraghe Ponte Molino (ID_PPR_4366), alla distanza di circa 2,90 km da PL01;

Comune di Torralba:

- Nuraghe Elies (ID_PPR_4437), alla distanza di circa 1,75 km da PL11;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4432), alla distanza di circa 2,00 km da PL10;
- Chiesa di Sant'Andrea (ID_PPR_752), alla distanza di circa 2,55 km da PL10;
- Chiesa di Sant'Antonio (ID_PPR_751), alla distanza di circa 2,55 km da PL10;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4430), alla distanza di circa 3,00 km da PL09;
- Nuraghe s.n. (ID_PPR_4435), alla distanza di circa 3,00 km da PL11.

Di seguito si elencano i beni più prossimi alle altre componenti dell'impianto, con relativa distanza da esse:

Sottostazione Elettrica Utente:

- 400 m circa da Nuraghe Runara (Sito n. 76 nel PUC di Ittiri)
- 400 m circa da Sito romano Su Aldosu-Runala (Sito n. 76 nel PUC di Ittiri)
- 400 m circa da Villaggio nuragico Runara (Sito n. 76 nel PUC di Ittiri)
- 550 m circa da Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. Del 29/05/1963)
- 1400 m circa da Nuraghe Farre (ID_PPR_3179)
- 1500 m circa da Nuraghe S'Elighe (ID_PPR_3735)
- 1800 m circa da Nuraghe Luros (ID_PPR_3729)
- 2000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3703)
- 2000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3702)



- 2000 m circa da Chiesa di San Leonardo di Giunchi (ID_PPR_5626) (presente anche D.M. del 20.06.1994)
- 2000 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3740)
- 2100 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3639)
- 2200 m circa da Nuraghe Planu Codinas (ID_PPR_3731)
- 2500 m circa da Nuraghe Baddecca (ID_PPR_3723)
- 2600 m circa da Nuraghe Domus Pabaras (ID_PPR_3182)
- 2800 m circa da Chiesa di Santa Maria di Coros (ID_PPR_619)
- 2900 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3638)
- 2900 m circa da Nuraghe S'Ena 'e Mesu (ID_PPR_3226)
- 2900 m circa da Insediamento S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)
- 3000 m circa da Domus de Janas di Mesu 'E Nodos (ID_PPR_420)
- 3000 m circa da Domus de Janas di Coa Lada (ID_PPR_418)
- 3000 m circa da Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)

Cavidotto e strade:

- 0 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963): il cavidotto interferisce con l'area di tutela integrale dei beni;
- 40 m circa da Chiesa di Santa Maria de Nuraghes (ID_PPR_582): cavidotto (su viabilità esistente), che interesserebbe pertanto la fascia di salvaguardia di 100 metri
- 50 m circa da Nuraghe Pedrosu (ID_PPR_3227): cavidotto (su viabilità esistente), che interesserebbe pertanto la fascia di salvaguardia di 100 metri;
- 60 m circa da Insediamento (ID_PPR_7): cavidotto (su viabilità esistente), che interesserebbe pertanto la fascia di salvaguardia di 100 metri;
- 12 m circa da Chiesa di Santa Barbara (ID_PPR_583): cavidotto (su viabilità esistente), che interesserebbe pertanto la fascia di salvaguardia di 100 metri;
- 160 m circa da Domus de Janas (ID_PPR_3220) e Nuraghe Cunzadu 'e Cheja (ID_PPR_404)
- 210 m circa da Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3228)
- 515 m circa da Nuraghe Iscala Ilde (ID_PPR_3221)
- 815 m circa da Nuraghe Cannisones (ID_PPR_3225)
- 815 m circa da Insediamento Cannisones (ID_PPR_5)
- 840 m circa da Insediamento S'Ena 'e Mesu o Muruidda (ID_PPR_6)
- 840 m circa da Nuraghe S'Ena 'e Mesu (ID_PPR_3226)
- 840 m circa da Nuraghe Corona Alta (ID_PPR_3180)
- 1100 m circa da Necropoli a Domus de Janas di Pumari (ID_PPR_239)
- 1150 m circa da Nuraghe Larista (ID_PPR_4401)
- 1200 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3219)
- 1450 m circa Chiesa di San Teodoro (ID_PPR_240)
- 1450 m circa insediamento Bessude (ID_PPR_581)
- 1450 m circa Nuraghe San Teodoro (ID_PPR_3222)
- 1550 m circa da Nuraghe Cheja (ID_PPR_3223)
- 1750 m circa Nuraghe s.n. (ID_PPR_4406)
- 2000 m circa da Nuraghe Runaghe (ID_PPR_4409)
- 2100 m circa da Ex Monte Granatico (ID_PPR_5610) (presente anche D.M. del 31.05.1990);
- 2100 m circa da Necropoli a Domus de Janas di Sa Tanca de Su Crabi (ID_PPR_238)
- 2100 m circa da Nuraghe Crastu (ID_PPR_3224)
- 2200 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_3183)
- 2600 m circa da Nuraghe Domus Pabaras (ID_PPR_3182)
- 2600 m circa da Nuraghe Colte de Unari (ID_PPR_4408)
- 2850 m circa da Nuraghe s.n. (ID_PPR_4410)



- 2900 m circa da Chiesa di San Giovanni Battista (ID_PPR_747)
- 2900 m circa da Chiesa della Madonna di Seuinis (ID_PPR_748)
- 3000 m circa Nuraghe s.n. (ID_PPR_4353)

Ancora in relazione ai beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale, in relazione all'assetto insediativo, l'intervento in progetto ricade in area non urbanizzata, ma proprio in prossimità del sito sono presenti i Nuclei di antica e prima formazione (centri matrice) di: Bonnanaro (540 m circa rispetto all'aerogeneratore PL11); Bessude (a circa 600-700 m dagli aerogeneratori PL03 e PL04 e a circa 290 m dal cavidotto); Borutta (a circa 950 m dall'aerogeneratore PL10); Thiesi (a circa 1,40 km dall'aerogeneratore PL10 ed 2,15 km dal cavidotto); Siligo (a circa 1,80 km dall'aerogeneratore PL01 e 2,60 km dal cavidotto); Torralba (a circa 2,50 km dall'aerogeneratore PL10); Cheremule (a circa 2,80 km dall'aerogeneratore PL10); Banari (a circa 3,80 km dall'aerogeneratore PL04 e a circa 2 km dal cavidotto).

Si segnala inoltre la presenza nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse di numerosi beni identitari, quali edifici rurali tradizionali, neviere, muretti a secco, ovili, antichi fontanili, tafoni, case cantoniere, strade storiche. Per quanto riguarda l'assetto paesaggistico ambientale ed in particolare i beni ex art. 143 del D.Lgs 42/2004 è da segnalare la presenza nell'area su cui dovrebbe estendersi l'impianto, in prossimità e nell'area vasta, di numerosi significativi beni paesaggistici di cui all'art.17, alcuni direttamente interessati dalle opere in progetto: - l'area di interesse naturalistico individuata ai sensi della L.R. 31/89, (art.17, 3° comma, lettera f) rappresentata dal cono vulcanico del Monte Pèlao (art.17, 4° comma, lettera d) (facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici denominati "Crateri Vulcanici del Meilogu"), istituzionalmente tutelata dal PPR e disciplinata dall'art. 18 delle NTA, alla quale si sovrapporrebbero parzialmente viabilità e cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori PL04, PL05 e PL08, e anche la turbina PL08, così come sembrerebbe dal database di Sardegna Geoportale; sempre ai sensi degli stessi articoli delle N.T.A. si segnala il Monumento Naturale denominato "Crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru", situato a circa 6,90 km a sud dell'impianto;

- l'invaso artificiale del Bidighinzu (art.17, 3° comma, lettera g) situato a circa 4,5 km a nord-est dall'aerogeneratore PL04 e interessato, nella fascia di tutela dei 300 m, da un ampio tratto del cavidotto nel Comune di Bessude;

- tra i beni paesaggistici di cui all'art.17, 3° comma, lettera h, il Torrente Banzos ed il Riu Bidighinzu, attraversati dal cavidotto di connessione nel Comune di Bessude; il Riu Frida a sud dell'impianto a circa 1,20 km dall'aerogeneratore PL09; il Riu Pischinas, sempre a sud dell'impianto a circa 1,70 km dall'aerogeneratore PL10; il Riu Nughes ed il Riu Funtana Janna, ad est dell'impianto, rispettivamente ad 1 km da PL02 ed un 1,15 km da PL01; il Riu Pizzinnu a circa 3 km ad est di PL11; il Riu s'Istrampu ed il Riu Mannu 701 a nord dell'impianto, rispettivamente a 1,20 km e 2,60 km da PL01; il Riu Minore, posto a circa 770 m dalla stazione "Ittiri"; il Riu Camedda, situato a circa 2,20 km dalla stazione "Ittiri"; il Riu Tortu prossimo al cavidotto di connessione (200 m); il Riu su Trainu de Letti, a circa 310 m dall'elettrodotta; il Riu Matte de Sa Ua, situato a circa 750 m a sud del cavidotto.

- tra i beni paesaggistici di cui all'art.17, 3° comma, lettera e (grotte e caverne) cartografati nel PPR: la Grotta Sa Rocca Ulari a circa 1,35 km a sud della PL10, nelle falde sud-orientali del Monte Pèlao (Comune di Borutta – SS – n.257 del Catasto delle grotte della Sardegna), la quale rappresenta una singolarità geologica rilevante anche dal punto di vista paesaggistico, che assume una grande importanza come una dei principali siti di riproduzione della chiropterofauna della Sardegna e sede di movimenti migratori, tanto che il Comune di Borutta ne ha richiesto il riconoscimento come nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC), iscritta anche nell'elenco dei siti minerari della Sardegna; la Grotta di Monte Oe (a circa 4,30 km da PL11 a sud est nel territorio di Torralba); la Grotta Su Bucu de Sos Ladros o Su Cunnu 'e S'acca (a circa 7,70 km da PL11 ad est nel territorio di Mores); la Grotta di Stampu e Sas Fadas, la Grotta di Su Puttu Porchinu e la Grotta di Giuanne Fenu (tutte ad est nel territorio di Mores a circa 7,80 km da PL11); la Grotta Sa Ucca 'E Puttuperi (a circa 7,80 km a nord est nel Comune di Ploaghe), la Grotta di Su Pertusu e la Grotta Su Coroneddu n. 1-2 (a nord della stazione "Ittiri" nel Comune di Florinas, rispettivamente a 8,80 e 7,90 km); la Grotta Sa Funtana 'e Sa Figù, la Grotta de Su Iddighinzu, la Grotta di Monte Majore, la Grotta della Robba, il Riparone di Sa Caddina e la Grotta de Sa Pia Rosa (tutte a sud della stazione ad una distanza tra 7 ed 8 km nel territorio di Thiesi);



Sono inoltre da segnalare altre aree di cui agli artt.33 e 37 delle N.T.A. del P.P.R: l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, a circa 2,50 km da ovest degli aerogeneratori PL01, PL03 e PL04 ma prossimo al cavidotto di connessione (940 m); l'area a gestione speciale Ente Foreste "Monte Traessu" a sud ovest dell'impianto (a circa 7,50 km dall'aerogeneratore PL10), che si estende nei Comuni Mara, Cossoine e Giave; l'oasi permanente di protezione faunistica "Monte Arana" a circa 1 km ad est di PL11 nel territorio di Bonnannaro; in prossimità dell'area di progetto (3,90 km dal cavidotto di connessione tra i comuni di Thiesi, Giave e Cheremule) si trova inoltre l'oasi di protezione faunistica di "Puttu Ruiu"; l'oasi "Sadde Manna" a circa 3,30 km a nord del cavidotto di connessione tra Banari e Siligo; l'oasi di "Monte Lachesos", a circa 6 km ad est di PL11.

Si segnalano inoltre in prossimità dell'impianto. il Monumento naturale sito nel Comune di Thiesi a circa 960 m a sud del cavidotto di connessione; due Monumenti Naturali siti rispettivamente nel Comune di Siligo e nel Comune di Ploaghe, ad una distanza di circa 4,80 km e 6,80 km a nord dell'impianto. Infine l'albero monumentale di *Quercus pubescens* Willd (Roverella di circa 625 cm di diametro) presente nel territorio di Cheremule a circa 8 km dall'impianto, tutelato con Decreto Dipartimentale n. 5450 del 19.12.2017 e l'albero monumentale di *Quercus suber* L. (Sughera) presente nel territorio di Mores a circa 5,90 km dall'impianto, tutelato con Decreto Direttoriale n. 661 del 09.08.2018.

Alcune aree interessate dal progetto ricadono nelle zone identificate dal PPR come aree "bosco", di notevole pregio naturalistico: in corrispondenza di alcuni tratti di passaggio del cavidotto di collegamento con la stazione RTN "Ittiri" e nell'intorno degli aerogeneratori PL10 e PL11. Inoltre, in prossimità dell'aerogeneratore PL10 ed in corrispondenza del cavidotto di connessione tra gli aerogeneratori PL08, PL09 e PL10 è presente la perimetrazione di un'area percorsa dal fuoco nel 2011 con soprassuolo "bosco" e "pascolo", poi in aggiunta una parte del cavidotto ricade su un'area percorsa dal fuoco nel 2014 nel Comune di Ittiri, con soprassuolo "pascolo" e "altro", mentre risulta ricadere in prossimità del cavidotto e del sistema viario sia nel 2014 che nel 2010, sempre con soprassuolo "pascolo"; anche un altro tratto di cavidotto risulta conterminare alla perimetrazione di un'area percorsa da fuoco nel 2013, con soprassuolo "pascolo" in prossimità della stazione "Ittiri"; infine intorno alla stazione è presente una vastissima area percorsa dal fuoco nel 2009 con soprassuolo "bosco" e "pascolo". Tutte queste aree sono soggette alle restrizioni dell'art. 10, c.1, della L. 353/2000 *"le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni"*.

Vi è da rilevare, sempre in merito all'aspetto paesaggistico-ambientale, in relazione alle aree di Rete Natura 2000, che il Comune di Banari, insieme al Comune di Bessude, ha avviato il processo di istituzione di una Z.P.S., a breve distanza dall'area di localizzazione dell'impianto eolico, quale sito di nidificazione dell'Aquila Reale. Ancora in merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000, la zona di intervento è collocata in posizione baricentrica rispetto alle seguenti aree tutelate: due Z.P.S. (zone a protezione speciale), quali "Campu Giavesu" a 6,10 km di distanza e la "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a 7,15 km di distanza; un'area SIC (siti di interesse comunitario) "Sa Rocca 'e Ulari" nel Comune di Borutta ad una distanza di circa 1,25 km dal sito ed una Zona I.B.A. (Important Bird and Biodiversity Areas) tutelata anche come ZSC (zona speciale di conservazione): "Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri", ad una distanza di circa 7,20 km dall'impianto.

Si segnala inoltre che l'impianto ricade nella Home Range (con raggio superiore a 35 km) del Grifone presente nel territorio con una folta colonia, l'unica naturale presente in Italia, ed in particolare nel suo habitat di alimentazione e di riproduzione storica.

Alcune aree in progetto risultano ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER così come individuati nella Deliberazione di G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, perché ricadenti in territori interessati dagli usi civici: si segnalano nel Comune di Bessude le particelle catastali F. 18 Mapp.li 5-9 e particella catastale F. 33 Mapp.le 2, mentre non è stato possibile effettuare lo stesso tipo di valutazioni per terreni interessati dal passaggio dei cavidotto per mancanza di documentazione progettuale relativa.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale, mentre, come sopra evidenziato, sono direttamente interessate aree di vincolo archeologico.

Entro un raggio di 3 Km dall'area di impianto e nei centri urbani più prossimi al sito sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Bonnanaro:

- Casa marchionale (D. n. 195 del 03.12.2012);

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987), a 1,50 Km dagli aerogeneratori;

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D. n. 22 del 06.11.2002);
- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009);

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);
- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);
- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);
- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);
- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006);

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di S. Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento. Tuttavia, a breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di S. Maria di Bubalis (Chiesa di Nostra Signora di Mesumundu), Chiesa di San Vincenzo Ferrer, Chiesa di San Teodoro e Chiesa di Santa Maria de Nuraghes a circa 1 Km dagli aerogeneratori, Chiesa di Santa Barbara di Bonnanaro a soli 360 metri dall'aerogeneratore PL 11, Chiesa di Santa Barbara di Bessude limitrofa al tracciato del cavidotto, Chiesa della Madonna di Seunis e Chiesa di Santu Giuanne, ruderi della Chiesa di Santu Sistu, Chiesa San Michele e Parrocchia San Lorenzo nel centro abitato di Banari, Chiesa di San Sebastiano e Chiesa di Santa Vittoria, nel centro abitato di Thiesi, Chiesa di San Giorgio nel centro abitato di Bonnanaro, Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di Sant'Andrea, Santa Rughe, Chiesa di Santa Maria, Chiesa di Sant'Arvara, Chiesa della Madonna delle Grazie, Chiesa di Nostra Signora di Coros, Cantoniera Monte Santo poco a nord dell'aerogeneratore PL01, Cantoniera Pianu, in corrispondenza della SS 131 bis, oltre ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

Inoltre nell'area di intervento sono presenti numerose fontane pubbliche e antichi abbeveratoi: Funtana Manna, Funtana Calchinada, Funtana s'Abbardorzu, Funtana 'e Altu, Funtana de Bidda Noa, Funtana s'Abba Uddi, Funtana de sos Cunzados Bezzos, Funtana Sunighe, Funtana Iscala 'e Rena, Funtana 'e Thiesi, Funtana Sarene, Sa Funtana, Funtana Buvuru, Funtana Manna, Funtana Gode, Funtana Janna, Funtana s'Adde, Funtana s'Attoas, Funtana e Ulumu, Funtana Coros, Funtana Ilzine, Funtana de Funari. Dalla documentazione di progetto risulta inoltre che il cavidotto attraverserebbe il Riu Bidighinzu in staffaggio ad un ponte, ma tale manufatto non è documentato né illustrato, se non attraverso uno schema grafico che sembra illustrare una struttura ad arco: è necessario appurare l'età di costruzione di tale elemento, su strada pubblica, per verificarne l'eventuale inclusione tra i beni architettonici tutelati ope legis, in tal caso per l'intervento di staffaggio dovrebbe essere acquisita l'autorizzazione ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, così come per eventuali altri ponti interessati.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il parco eolico in progetto, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, presenta evidenti e insuperabili criticità, che non emergono e non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA. Le forti carenze progettuali denotano infatti una insufficiente conoscenza e analisi del territorio, a fronte dei pesanti impatti negativi determinati dall'incidenza delle opere in progetto su importanti beni culturali e paesaggistici e dalla localizzazione di un impianto di tale dimensione territoriale e fisica in un contesto di elevato valore culturale e identitario e di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, costituito dal rilievo vulcanico del Monte Pèlao, che delinea una singolare testimonianza della storia geologica sarda di rilievo paesaggistico-culturale perché identifica marcatamente i luoghi e consente di comprendere l'evoluzione del paesaggio mediante particolarità geomorfologiche che configurano un contesto unico e suggestivo e di alto valore simbolico per la regione storica del Meilogu.

Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, **si evidenzia inoltre la non conformità del progetto a tutte le NTA del P.P.R. sopra richiamate**, in particolare per quanto concerne l'ubicazione delle opere (aerogeneratori e opere correlate, tratti di cavidotti, tratti di strade, Stazione utenza, ecc.) in corrispondenza delle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali) individuate e normate dal PPR, che ne pregiudicherebbero le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione di paesaggi di particolare pregio e avrebbero come risultato quello di sottrarre, snaturare e artificializzare il suolo agricolo e naturale. Si evidenzia in merito l'interferenza puntuale di alcuni tratti del cavidotto di connessione e del sistema viario con terreni ricadenti proprio in soprassuolo "bosco", di notevole pregio naturalistico, elemento presente anche nell'intorno di alcuni aerogeneratori (PL10 e PL11) ed in prossimità della stazione "Ittiri". Anche nell'Osservazione RAS – Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – prot. n. 22476 del 31.03.2023, si evidenzia che nel sito di intervento sono presenti aree assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con notevole estensione, in particolare lungo i versanti dell'altopiano.

Nonostante nella documentazione progettuale si faccia menzione solo di alcuni dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree di intervento, affermando che *"nessuna delle aree di progetto interessa aree con vincoli paesaggistici, né interferisce con beni culturali"* (pag. 43 S_P_R1-Relazione_tecnica_generale) e che *"nell'area non sono presenti corsi d'acqua né corpi idrici superficiali, il riferimento è il bacino del Bidighinzu ed il rio Mannu, che sono troppo distanti dall'area per avere conseguenze dalla realizzazione dei lavori"* (pag. 8 PMA_PROPOSTA_PIANO_MONITORAGGIO – pag. 26 SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE), si rileva che alcune delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi, verrebbero direttamente interessate dagli interventi in progetto:

- il Rio Bidighinzu con relativa fascia di salvaguardia di 150 m e il Torrente Banzos, che sarebbero attraversati dal cavidotto;
- la fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago del Bidighinzu, interessata dal cavidotto (che dal database di Sardegna Geoportale risulterebbe addirittura parzialmente sovrapposto all'invaso, a differenza di quanto riportato nelle cartografie di progetto);
- il bene paesaggistico (tutelato ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. i) del D.lgs 42/2004 e art.17, 4° comma, lettera d delle N.T.A. del PPR) costituito dal cratere vulcanico del Monte Pèlao (riconosciuto anche quale Monumento Naturale facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici denominati "Crateri Vulcanici del Meilogu"), la cui area di tutela, così come individuata e cartografata nel P.P.R, coincide con la struttura morfologica esterna, intesa come il rilievo frutto dell'accumulo dei materiali espulsi durante le fasi eruttive: all'area tutelata si sovrapporrebbero viabilità e cavidotti e, come rilevabile nel database di Sardegna Geoportale, anche la turbina PL08, mentre le turbine PL04 e PL05 sarebbero localizzate sul perimetro. Si dovrebbe accertare



esattamente l'interferenza di tutte le opere (comprese piazzole, plinti di fondazione, aree di cantiere, viabilità di collegamento) con il perimetro dell'area di tutela paesaggistica;

- aree gravate da usi civici, beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h), interessate dal posizionamento degli aerogeneratori PL03, PL02 e PL04 e di tutte le opere connesse (piazzole, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso);

- beni paesaggistici dell'assetto storico culturale ai sensi dell'art.48 e 49 delle N.T.A. del PPR e beni paesaggistici ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m:

- "Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio" (DB Mosaico BP 2802), comprendente il Nuraghe Cherkizza (soggetto anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m), il Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (ID_PPR_4355 e vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera m) e il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio: per tale sito, in sede di copianificazione, il Comune di Siligo ha individuato le aree di tutela integrale e condizionata con relative norme, e all'interno dell'area di tutela condizionata è previsto il posizionamento dell'aerogeneratore PL01 con opere correlate (piazzole, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso), tutte opere che in base alle predette norme non sono realizzabili nell'area in argomento; l'aerogeneratore PL02 sarebbe tangente all'area di tutela condizionata e presumibilmente alcune delle opere correlate ricadrebbero all'interno dell'area;
- Nuraghe Sa Colte: il posizionamento dell'aerogeneratore PL11 con opere correlate è previsto all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dal nuraghe;
- Nuraghe Sa Mura 'e Sai: il posizionamento dell'aerogeneratore PL10 è previsto a 100 m dal nuraghe, pertanto ricadrebbe parzialmente all'interno dell'area di salvaguardia di 100 m con parte delle opere correlate;
- Nuraghe Possilva: parte delle aree di trasbordo e di cantiere ricadrebbero all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dal bene e il cavidotto all'interno dell'area di salvaguardia;
- Dolmen Sa Runara e Nuraghe Su Gigante: il tracciato del cavidotto ricadrebbe sulla stessa area di sedime dei beni;
- Nuraghe Pedrosu, Domus de Janas e Nuraghe Cunzadu, Chiesa di Santa Maria de Nuraghes e Chiesa di Santa Barbara di Bessude: il tracciato del cavidotto ricadrebbe all'interno dell'area di salvaguardia di 100 metri dai beni.

Per tutte le opere che determinano interferenze dirette sulle aree tutelate dei beni paesaggistici elencati ai punti precedenti deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda il posizionamento degli aerogeneratori e delle opere correlate, così come per nuova viabilità e aree di cantiere, nelle aree paesaggisticamente tutelate, considerata la natura dei beni interessati, l'incompatibilità e incongruenza degli interventi con la natura e le caratteristiche dei beni paesaggistici interessati e le alterazioni fisiche e visuali che gli interventi produrrebbero sui beni stessi, **si esprime parere negativo in merito alla realizzabilità degli interventi nelle localizzazioni previste in progetto. Allo stesso modo si ritiene che sia da diniegare la realizzazione di cavidotti che interessino direttamente le aree di sedime dei beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del PPR. e le aree direttamente a contatto con essi.** Per quanto riguarda in generale i cavidotti interrati, si osserva che al fine dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, comunque necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi, dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, di paletti e cartelli di segnalazione delle condotte, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda i beni paesaggistici di valenza culturale e le fasce fluviali o lacustri, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, per opere di ampliamento della viabilità o anche per soli scavi e aree di cantiere che possano comunque incidere sugli assetti vegetazionali e determinare la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente, alla rimozione di tratti di muri a secco o al posizionamento di elementi estranei al carattere dei luoghi. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i



quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione.

Ulteriore insuperabile criticità è determinata dall'impatto delle opere in progetto sui beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004. Oltre all'inammissibile posizionamento dell'aerogeneratore PL01 con opere correlate (piazzole, aree di cantiere, plinti di fondazione, viabilità di accesso) all'interno delle aree oggetto di Decreto Ministeriale dei beni archeologici Nuraghe Cherkizza e Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio, soggette anche a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, 1° comma lettera *m*, si evidenzia in prossimità dell'area dell'impianto, entro il raggio di tre chilometri, la presenza di numerosi importanti beni culturali, archeologici e architettonici, elencati ai paragrafi precedenti (ad es. Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres, Chiesa di Santa Barbara, Chiesa di Santa Maria Iscalas, Chiesa di San Basilio), che, ai sensi del D.lgs 199/2021, **determina la non idoneità delle aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto**. Gli elenchi, non esaustivi, dei moltissimi beni culturali riportati nella presente istruttoria contraddicono pienamente quanto affermato dalla società proponente nell'elaborato SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE pag. 67: *"il terreno interessato dal progetto (...) non si relaziona con emergenze storiche o archeologiche o con paesaggi costruiti di valenza storico culturale (...). Le indagini effettuate su tutta l'area individuata per la realizzazione dell'impianto non hanno evidenziato la presenza di siti o aree di possibile interesse archeologico"*. Il progetto infatti non considera in alcun modo il dirompente danno che la realizzazione dell'impianto creerebbe ai beni culturali non solo direttamente interessati nelle aree di vincolo o contermini, ma anche a tutti quelli presenti nell'ambito esaminato, in gran parte costituiti da nuraghi e chiese romaniche, con alterazione delle caratteristiche del contesto sedimentate nel corso di secoli e con la soluzione di continuità nel sistema di relazioni visive e funzionali tra i beni stessi impressi nel territorio, con inserimento di strutture del tutto estranee e incombenti che si imporrebbero quali elementi di detrimento del valore stesso dei beni, produrrebbero l'effetto di decontestualizzazione dei monumenti, ne altererebbero la percezione e ne limiterebbero notevolmente la fruibilità.

Altra forte criticità è costituita dalle alterazioni fisiche dirette che l'intervento determinerebbe sul paesaggio agropastorale, sul carattere del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono. Come già evidenziato al punto B.1.1.e infatti, il parco eolico in progetto comporterebbe anche radicali stravolgimenti dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, conseguenti all'inserimento di un impianto di tipo industriale in un altopiano scarsamente antropizzato ed utilizzato principalmente per attività agricole, che comporterebbe la sua trasformazione in un paesaggio industriale. Tutte le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, attraverso la modifica e l'ampliamento dei tracciati viari esistenti in gran parte delimitati da muri a secco, che verrebbero inevitabilmente rimossi, la rimozione o copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico (in alcuni casi si tratta di tracciati storici con alto valore paesaggistico, come le strade storiche che risalgono i versanti del Monte Pèlao) e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione arborea esistente, la cancellazione di ovili in pietrame a secco, l'artificializzazione di buona parte del suolo agrario. L'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione, e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste (pale eoliche incongrue e del tutto fuori scala per la notevole taglia, piazzole, aree di manovra e viabilità, strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti, volumi prefabbricati di estesa superficie, solo in minima parte documentate e illustrate negli elaborati di progetto) sono comunque evidenti a chiunque abbia potuto attraversare i luoghi interessati e fruire del paesaggio agrario e storico-culturale in questione.

Per quanto riguarda l'impatto visuale delle opere in progetto determinato dalle interferenze percettive sia con il contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sopra considerati, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, emergono con evidenza la netta visibilità dell'impianto eolico da



una vasta estensione del territorio e la dissonanza e sproporzione della selva di turbine (da 180 metri di altezza poste ad una quota elevata) rispetto agli ampi scenari costituiti dai coni e dai tavolati vulcanici, dai versanti coperti da aree boscate, dal carattere agropastorale delle vallate e dalla presenza di innumerevoli monumenti archeologici e architettonici. Nella proposta progettuale del parco eolico in esame tali impatti e gli effetti sul contesto paesaggistico di riferimento con i suoi elementi caratterizzanti, ed in particolare l'interferenza su visuali in ambiti paesaggistici di particolare pregio o su beni architettonici e archeologici, sono stati valutati in modo del tutto superficiale e insufficiente, tanto che nell'elaborato SA_R1c_QUADRO_AMBIENTALE pag. 67 la società proponente afferma che *"il sito di progetto non interferisce con aree naturali, aree di Natura 2000 o aree di riconosciuto valore storico-culturale né si pone in relazione con elementi di paesaggio di interesse riconosciuto"* e a pag. 79 *"si evince che gli impatti ricadono esclusivamente all'interno dell'area di intervento e non ci sono ricadute sull'area vasta. Il progetto non interessa zone ad elevato valore ambientale e il consumo di vegetazione si riferisce nella quasi totalità a specie erbacee di cui la gran parte sono coltivate"*, per quanto la stessa società riconosca poi a pag. 118 che *"l'interferenza dell'opera sul paesaggio è l'elemento di maggiore interferenza con l'ambiente, la realizzazione del parco eolico comporta una visibilità dell'impianto che modifica in misura apprezzabile il paesaggio del sito di intervento (...). Il tipo di impianto porta ad una visibilità abbastanza pronunciata e poco o niente mitigabile (...) nell'impatto visivo (...). L'altezza delle pale che le rende facilmente visibili anche da distanze notevoli. Questo aspetto fa sì che l'impatto visivo-percettivo sia generalmente rilevante"* e, a pag. 61 della Relazione Paesaggistica, riconosce che le turbine costituiscono *"un elemento estraneo e facilmente individuabile in funzione dell'elevata altezza (...). L'elemento maggiormente coinvolto dal progetto resta quindi il paesaggio che viene modificato in misura percepibile dalla presenza delle torri"*; l'area vasta presa in considerazione nel progetto riguarda un "buffer zone" di circa 15 km ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze del contesto, ma in realtà l'analisi del territorio condotta si limita sostanzialmente ad una descrizione generica del paesaggio considerato quale macro elemento dell'ambiente di cui vengono valutati impatti generici, sottovalutando la pesante incidenza negativa che l'impianto in progetto comporterebbe nelle visuali da e verso gli elementi qualificanti il paesaggio, da secoli radicati nel territorio, e ignorando l'incongruenza e l'effetto straniante che produrrebbero aerogeneratori e volumi prefabbricati sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, al quale si imporrebbero senza alcuna possibilità di connessione o integrazione. Le poche fotosimulazioni presenti nell'elaborato RP_RELAZIONE_PAESAGGISTICA e nelle tavole specifiche, malgrado l'effetto sfumato con cui sono rappresentati gli aerogeneratori, pongono comunque in evidenza la costante visibilità dell'impianto da qualsiasi punto indagato, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e gli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, che mostrano la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori in rapporto alla scala di natura e alle caratteristiche strutturali del territorio alle differenti scale di osservazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, marcatamente connotato dalle formazioni di origine vulcanica. In merito, si sottolinea infatti l'alterazione visiva da e verso il Monte Pèlao, da salvaguardare nell'insieme (non limitandosi al solo cono effusivo di Monti Mannu), che caratterizza, qualifica e identifica tutto il territorio del Meilogu. Le undici pale eoliche da 180 metri di altezza collocate sull'altopiano basaltico, a circa 630 m. di altitudine, intorno al cono vulcanico la cui altezza massima raggiunge i 730 metri, supererebbero l'altezza dello stesso edificio vulcanico, pertanto l'inserimento dell'impianto in tale contesto produrrebbe una modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e l'alterazione dello skyline naturale, comprometterebbe la visuale consolidata che rappresenta il simbolo stesso del territorio e una delle maggiori attrazioni turistiche, visibile e riconoscibile non soltanto dai centri abitati che incorniciano l'impianto (Bonnararo, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta) ma anche a grandissima distanza su una grande porzione del territorio del nord Sardegna, fino ai comuni di Bonorva, Ozieri e Florinas. In merito alla visibilità del progetto dai molti punti di osservazione accessibili al pubblico, si deve anche considerare, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a, che sono presenti in prossimità dell'impianto due aree tutelate paesaggisticamente, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, le quali non sono state neanche menzionate nella documentazione progettuale o nelle fotosimulazioni: il belvedere di Siligo (area di Su Runaghe) e la zona a valle della strada comunale San Cosimo



nel comune di Giave, dalle quali risulterebbe chiaramente visibile il parco eolico, con la compromissione e lo svilimento delle visuali panoramiche tutelate.

E' necessario considerare che gli impatti sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio, per l'insieme dei quali non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da una parte occupanti elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occupanti crinali e pianori (impianti eolici), elencati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, appartenenti alla stessa regione storica del Meilogu, alcuni persino sovrapposti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste.

Benché si rilevi nel progetto una insufficiente e inefficace indicazione di misure di compensazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili, come peraltro affermato dalla stessa società proponente nella Relazione Paesaggistica RP_RELAZIONE_PAESAGGISTICA (pag. 62) "essendo l'impatto degli aerogeneratori non mitigabile".

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Negli elaborati progettuali è presente esclusivamente una rappresentazione grafica (elaborato SA_TAV_14_AREE_IMPIANTI_ESISTENTI) degli impianti esistenti in un bacino visivo di 25 km: dalla società proponente sono stati individuati soltanto quattro impianti presenti anche nel database di Sardegna Geoportale (Florinas, Ploaghe, Bonorva e Nulvi), senza esaminare i tanti altri impianti esistenti e/o in istruttoria.

Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto:

- l'impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu" (ID 8692), con otto turbine da 230 metri di altezza, da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS), presentato dalla società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., localizzato nella medesima area dell'intervento in progetto;
- l'impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS), presentato dalla società Hergo Renewables S.p.A.;
- l'impianto eolico (ID 7586) da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" (ID 8143) da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS), proposto dalla società WPD Su Sassittu S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Bentu" (ID 9100) da realizzarsi nei Comuni di Thiesi ed Ittiri (SS), presentato dalla società Bentu Energy S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS);
- l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), presentato dalla Soc. Ven. Sar. S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS), presentato dalla società Mistral Wind Energy S.r.l.;



- l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS), presentato dalla società Aregu Wind S.r.l.

Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.:

- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 5/21);

- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 11/21);

- progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude e Banari (SS), proposto da IVPC POWER 8 S.p.A. (stessa società del progetto in esame), attiguo all'area di intervento (ID PAUR 01/23).

Inoltre, è già presente a 9,70 km dall'area, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna, l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004.

Come già segnalato nel punto B.2.1.a per lo stesso sito, sul Monte Pelao, era già stata presentata dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A una proposta di parco eolico conclusasi con giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, per le numerose criticità anche inerenti l'aspetto paesaggistico. Anche questa Soprintendenza si era espressa negativamente per tale impianto, con motivazioni simili a quelle evidenziate nella presente istruttoria.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza, corredata degli allegati di progetto, risulta non conforme al DPCM 12/12/2005 per: - assenza della verifica degli elementi indicati nel DPCM; - assenza della esatta descrizione di tutte le opere in progetto da eseguire sulle aree sottoposte a tutela; - assenza di una puntuale analisi del contesto; - assenza di una ricognizione dei beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati dalle opere e di quelli presenti nel territorio in esame; - assenza di analisi della compatibilità delle opere in progetto con le caratteristiche del contesto e con il regime vincolistico delle aree interessate dagli interventi; carenza dell'analisi della visibilità dell'impianto da tutti i punti di osservazione accessibili al pubblico e dai principali beni culturali presenti; assenza dell'analisi dell'incidenza delle opere in progetto sui beni culturali direttamente interessati o in prossimità; - carenza di un'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori coincidenti, contigui, prossimi a quello in progetto e nell'area vasta; assenza di documentazione fotografica dei beni culturali direttamente interessati o prossimi all'impianto (almeno tre Km), delle aree direttamente interessate da tutte le opere e delle aree maggiormente rappresentative del contesto; - carenza di fotosimulazioni da tutti i punti di osservazione accessibili al pubblico e dai principali beni culturali presenti e assenza di fotosimulazioni *post operam* delle aree direttamente interessate da tutte le opere.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione prodotta non consentirebbe, a chi non abbia una conoscenza diretta dei luoghi e dei beni culturali in essi presenti, una valutazione completa e approfondita dell'impatto che le opere in progetto determinerebbero sul contesto paesaggistico e sul patrimonio culturale, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati.

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato la società proponente alla presentazione di due progetti separati per due porzioni di impianto di fatto attigue (il presente progetto e l'impianto eolico denominato "Sa Silva"), insistenti sulla stessa infrastruttura elettrica, da cui si può desumere l'unitarietà del progetto (contiguità territoriale, collegamento tra imprese proponenti ed unico punto di connessione);
- Assenza della ricognizione dei beni paesaggistici e dei beni architettonici direttamente interessati dalle opere e presenti nelle aree prossime e nell'area vasta, in particolare nell'area di impatto potenziale di almeno 3 km;
- Assenza di indicazione e rappresentazione cartografica di tutti i beni paesaggistici e di tutti i beni culturali;



- Assenza delle perimetrazioni dei beni paesaggistici di cui agli artt. 48 e 49 delle N.T.A. del P.P.R. con perimetrazione dell'area di salvaguardia di 100 metri intorno a ciascun bene e della perimetrazione delle aree di tutela integrale e condizionata per i beni già oggetto di procedimento di copianificazione;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, relativi alle opere per la risoluzione delle puntuali interferenze di cavidotti di connessione e viabilità con i corsi d'acqua e le relative fasce di salvaguardia del Riu Bidighinzu, del Torrente Banzos e del Lago Bidighinzu, soprattutto in relazione alle opere di scavo e di cantierizzazione, non localizzate puntualmente in idonei elaborati planimetrici, e alle eventuali opere di taglio della vegetazione fluviale, posizionamento di elementi indicatori e cartelli, chiusini, staffaggio ai ponti, ecc. che potrebbero necessitare anche di autorizzazione paesaggistica;
- Assenza della ricognizione e rappresentazione dei ponti ai quali si prevede di staffare i cavidotti, con particolare riferimento ad eventuali ponti realizzati da più di 70 anni, e di documentazione fotografica degli stessi;
- Assenza di elaborati di dettaglio relativo alle modalità previste per l'ancoraggio dei cavidotti ai ponti;
- Assenza di elaborati planimetrici relativi agli adeguamenti stradali, alla nuova viabilità, a piazzole, plinti, aree di cantiere, ecc, su ortofoto o su base cartografica con esatto rilievo dello stato dei luoghi, completo di rilievo della vegetazione esistente, di muri a secco, recinti, ecc;
- Assenza di documentazione fotografica dei beni culturali direttamente interessati o prossimi all'impianto (almeno tre Km), delle aree direttamente interessate da tutte le opere e delle aree maggiormente rappresentative del contesto;
- Insufficienti valutazioni e fotosimulazioni relative all'impatto visivo degli aerogeneratori rispetto alla densità di beni paesaggistici e culturali situati nelle aree di intervento, in prossimità delle stesse o nell'area di impatto potenziale, con particolare riferimento ai punti di ripresa da e verso i beni stessi, e dai numerosi punti panoramici e punti di osservazione accessibili al pubblico (ad es. Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio; - Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu"; - Zona a valle della strada comunale San Cosimo nel Comune di Giave;- Monte Santo di Siligo; Cattedrale di San Pietro di Sorres; ecc.);
- Assenza del Piano particellare di esproprio completo di ricognizione e indicazione dei mappali gravati da usi civici;
- Mancanza di uno studio dell'effetto cumulativo degli impianti da realizzare nello stesso contesto e nelle aree limitrofe e prossime a quella di progetto, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista, soprattutto elevati, dai quali sia possibile valutare l'impatto cumulativo.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
ES-DS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A IVPC Power 8 S.p.a.

ivpcpower8@pec.ivpc.com

OGGETTO: Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS). Progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte Pelao nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN, con consegna dell'energia prodotta presso la Sottostazione Elettrica prevista nel Comune di Ittiri (SS).

Proponente: Società IVPC POWER 8 S.p.a.

Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Richiesta integrazioni.

Vista la nota agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1969 del 08.02.2023 e la PEC del 13.02.2023, con cui sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico per il progetto in oggetto (scaricati dal link <https://1drv.ms/u/s!Au-WNQyhT5HRpkYCH9gBVh4LMnS8?e=UM4018>), si comunica quanto segue.

La documentazione prodotta è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022); tuttavia non sono stati trasmessi:

- uno stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Dall'esame della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle carte allegate, inoltre, emerge che:

- il MOPR è definito solo per l'area relativa all'impianto ma non attorno al cavidotto e alle altre opere di connessione;
- non sono stati perimetrati i MOSI nell'area prossima al cavidotto;
- non sono menzionate le lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico;
- non si fa riferimento ad eventuali lavorazioni per la modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico;
- non sono rappresentate cartograficamente le perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari": le aree di tutela integrale dovranno coincidere con le perimetrazioni dei MOSI;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- il nuraghe chiamato S'Ena nella relazione risulta vincolato con il nome di Su Monte;
- non sono indicate in cartografia le nuove possibili emergenze individuate durante le ricognizioni;
- nel *Template Gis* e nella carta relativa alla visibilità del suolo manca la valutazione di alcuni tratti di cavidotto;
- nella carta del potenziale è presente solo il tracciato delle opere in progetto, il MOPR relativo alla parte dell'impianto e i MOSI poligonali.

Tutto ciò premesso si chiede di integrare la documentazione nel seguente modo:

- trasmissione dello stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva;
- andranno prese in considerazione le eventuali lavorazioni funzionali all'apertura di nuove strade funzionali al trasporto degli aerogeneratori e alla creazione della viabilità interna al parco eolico e alla modifica di strade esistenti per il trasporto degli aerogeneratori dal porto in cui sbarcheranno all'area in cui verrà creato il parco eolico;
- andrà definito un MOPR attorno al cavidotto di 500 m per lato e andranno inseriti i MOSI dei siti presenti al suo interno;
- tutte le emergenze archeologiche presenti all'interno del MOPR andranno perimetrare come MOSI: quelli più prossimi all'impianto dovranno essere poligonali, mentre quelli più lontani potranno eventualmente essere cartografati come puntuali;
- dovranno essere inseriti nel *Template Gis* e nelle carte i perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e valutazione della correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrare: le aree di tutela integrale possono essere considerati come confini dei MOSI;
- il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Borutta, Bessude, Bonnanaro e Ittiri) andrà perimetrato prendendo come riferimento la massima estensione del sito (perimetro esterno dei MOSI/vincoli);
- nel caso un MOSI poligonale, come quello del Santuario nuragico e insediamento medievale di Monte Sant'Antonio, ricalchi il perimetro di un'area di tutela integrale che racchiuda al suo interno più emergenze archeologiche si dovranno indicare in un *layer* puntuale le singole emergenze identificate, che dovranno essere descritte all'interno del MOSI poligonale;
- le nuove emergenze archeologiche individuate in ricognizione andranno inserite nel *Template Gis* e nelle carte o come MOSI, quando ben identificabili e interpretabili, o con un *layer* a parte se trattasi di cumuli di spietramento o tracce non meglio interpretabili;
- andranno integrati gli elaborati relativi alla visibilità del suolo con i tratti ricogniti mancanti;
- andrà integrata la carta del potenziale con tutte le emergenze individuate.

I termini per l'espressione del parere di competenza sono sospesi fino alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

La Funzionaria Archeologa referente per i Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraire (pina.corraire@cultura.gov.it; 0792067435).

PC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID: 9295] – BORUTTA, BONNANARO, BESSUDE, SILIGO E ITTIRI (SS)
Progetto per la realizzazione del “PARCO EOLICO MONTE PELAU”, costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse. Progetto definitivo.
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006.
Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 3916 del 16.03.2023
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-SS n. 17229 del 22.11.2023
Proponente: IVC POWER 8 S.p.A.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, esaminate con particolare attenzione verso le problematiche di tutela archeologica la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e la nota prot. 17229 del 22.11.2023 inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, per quanto di competenza si concorda con il parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che la Soprintendenza, con nota prot. 2991 del 28.02.23 inviata direttamente al Proponente, ha richiesto una serie di integrazioni dettagliatamente descritte nella nota citata e che a tutt'oggi tali richieste non hanno avuto seguito;

CONSIDERATO che nel suo parere endoprocedimentale la Soprintendenza elenca una serie di carenze emerse a seguito di un esame più approfondito della documentazione già trasmessa;

CONSIDERATO che sulla base dell'esame della documentazione disponibile la Soprintendenza ha potuto rilevare numerose interferenze, anche dirette, con il patrimonio archeologico presente nella zona interessata dal progetto, sulla quale insistono diverse aree archeologiche tutelate ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare il sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990), a 20 m circa dall'aerogeneratore PL 01 e il complesso archeologico di San Pietro di Sorres (DM del 12.02.1987 – vincolo diretto e indiretto), a 1250 m da PL 10, per citarne solo alcuni;

CONSIDERATO inoltre che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da un gran numero di attestazioni archeologiche, come specificato dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare: il nuraghe Cuccuada a 330 m da PL 01 e 340 da PL 02, il Nuraghe Su Monte a 540 m da PL 03 e 120 da PL 04, il nuraghe Su Casteddu a 380 m da PL 08, il nuraghe Mura 'e Sai a 100 m da PL 10, che dista poi solo 130 m dall'insediamento di Lidanis e 1570 dal nuraghe Possilva (DM del 20.07.1989), a sua volta distante solo 90 m da un'area di cantiere, o il nuraghe Sa Colte a 40 m da PL 11;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione archeologica prodromica, peraltro incompleta, presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D.Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023), e soprattutto della documentazione nota alla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un notevole interesse archeologico e si valuta come medio-alto il valore del rischio archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela e della stessa sicurezza del patrimonio archeologico capillarmente diffuso nell'area interessata dal progetto.



Si fa infine presente che il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, previa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza

Il Funzionario Archeologo
Amalia Faustoferri
(tel. 06/67234667 – amalia.faustoferri@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

Arch. Laura MORO

moro laura
Ministero della Cultura
29.11.2023 18:15:10
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9295] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude, Siligo e Ittiri) –

Progetto per la realizzazione del “PARCO EOLICO MONTE PELAU”, costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 66 MW, e delle opere connesse – Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.

Proponente: IVC POWER 8 S.p.A.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3916 del 16/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 17229 del 22/11/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell’intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

